



EMANUELE GABRIELE\*

## OFFICIAL BUT ENDANGERED:

## STATUS E TUTELA DEL GAELIGE NELL'ISOLA D'IRLANDA\*\*

**Abstract [It]:** Il saggio analizza lo status giuridico e i meccanismi di tutela del *gaelige* nell'Isola d'Irlanda, in una prospettiva comparata tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. A partire dal ruolo storico della lingua irlandese quale elemento di costruzione nazionale e marcatore identitario, il contributo ricostruisce le diverse traiettorie normative sviluppatesi nei rispettivi ordinamenti. Nella Repubblica d'Irlanda, l'attenzione si concentra sul riconoscimento costituzionale del gaelico, sulla sua attuazione legislativa, sul ruolo della giurisprudenza e sulle questioni legate al procedimento e al *drafting* legislativo. In Irlanda del Nord, la tutela linguistica è invece inquadrata in un modello fondato su accordi politici e fonti sovranazionali, culminato nel *New Decade, New Approach* del 2020 e nell'*Identity and Language Act 2022*. Il saggio si chiude con una valutazione critica dell'efficacia degli strumenti analizzati, evidenziando il persistente divario tra riconoscimento formale e uso effettivo della lingua.

**Abstract [En]:** This article examines the legal status and protection of the Irish language on the island of Ireland. Drawing on the historical role of Irish as both an element of nation-building and a marker of collective identity, the analysis traces the distinct legal trajectories developed in the two jurisdictions. In the Republic of Ireland, the focus is on the constitutional recognition of Irish, its legislative implementation, the role of the courts in shaping the scope of linguistic obligations and issues relating to legislative procedure and drafting. In Northern Ireland, language protection is instead framed within a model grounded in political agreements and supranational sources, culminating in the New Decade, New Approach agreement and the Identity and Language Act 2022. The article concludes with a critical assessment of the effectiveness of the instruments examined, highlighting the enduring gap between formal recognition and the practical use of the language.

**Parole chiave:** Gaelico irlandese, Costituzione linguistica, Identità collettiva, Tutela delle minoranze.

**Keywords:** Irish Language, Linguistic Constitution, Collective Identity, Minority Protection.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. Il *gaelige* tra elemento di costruzione nazionale e marcatore di identità comunitaria. – 2. Breve itinerario storico del gaelico nella *Emerald Isle* sino agli inizi del XX secolo. – 3. Il *gaelige* nella Repubblica d'Irlanda. – 3.1. Le vicende del gaelico nell'*Irish Free State*. – 3.2. Lo status costituzionale del *gaelige* nella Costituzione del 1937. – 3.3. La lenta attuazione delle disposizioni costituzionali nel quadro normativo primario: l'*Official Languages Act 2003* e le altre fonti rilevanti. – 3.4. Il *gaelige* nelle corti: la giurisprudenza rilevante in materia. – 3.5. Il *gaelige* in Parlamento: procedimento legislativo e *drafting* normativo. – 4. Il *gaelige* in Irlanda del Nord. – 4.1. L'importanza della cornice sovranazionale e intergovernativa: l'Accordo del Venerdì Santo, la *European Charter for Regional or Minority Languages* e il *St Andrews Agreement*. – 4.2. Il *New Decade, New*

\* Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Sapienza Università di Roma.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

*Approach* del 2020: la matrice politico-istituzionale della riforma. – 4.3. *L’Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022*. – 5. Una lingua ufficiale, ma vulnerabile e minoritaria: la cooperazione “*all-island*” e gli esiti pratici delle politiche linguistiche sull’Isola d’Irlanda.

## 1. Introduzione. Il *gaelige* tra elemento di costruzione nazionale e marcatore di identità comunitaria

La tutela giuridica delle lingue costituisce uno snodo classico del diritto pubblico contemporaneo, collocandosi all’intersezione tra identità collettiva, organizzazione dei pubblici poteri e garanzie dei diritti fondamentali<sup>1</sup>, al punto che la regolamentazione del regime linguistico viene da taluni considerata asse centrale della struttura costituzionale, definendo quello specifico comparto categoriale cui è stato dato il nome di “Costituzione linguistica”<sup>2</sup>.

Tale asserzione è tanto più vera quando si consideri il ruolo svolto dalla lingua in contesti geografici eterogenei, ossia dove la presenza di idiomi diversi abbia convissuto con rapporti conflittuali tra gruppi etnici o in presenza di un regime coloniale<sup>3</sup>. In tutti questi casi, il problema linguistico assume il ruolo di una vera e propria «constitutional issue»<sup>4</sup> da tenere in considerazione nel momento genetico stesso dell’ordinamento statale.

Non è un caso, del resto, che il ruolo della lingua nella costruzione dell’identità sia assolutamente cruciale nelle vicende storiche di un gruppo sociale, sebbene determinare la relazione tra i due fattori del binomio “idioma-identità” sia operazione complessa. Da questo punto di vista, è stato John Edwards a offrire un’analisi sistematica del rapporto tra i due elementi, affrontando pure il ruolo del linguaggio nel “tessuto nazionalista”, e affermando come:

«il simbolismo della lingua fornisce il più centrale punto di aggregazione, mentre, al tempo stesso, i suoi più ordinari aspetti comunicativi consentono una rapida identificazione dei membri del gruppo di appartenenza [...]. È del tutto prevedibile che, una volta che la lingua sia stata considerata il pilastro più centrale e più sacro dell’identità, vengano intrapresi sforzi intensi per affermarne la primazia, differenziarla da altre forme e assicurarne la protezione»<sup>5</sup>.

Di conseguenza, momenti chiave nella formazione e nell’autodefinizione degli ordinamenti statali (o comunque di entità giuridiche con un certo grado di autonomia)

<sup>1</sup> Sul punto, in generale, G. LANE-MERCIER, D. MERKLEM, J. KOUSTAS (a cura di), *Minority Languages, National Languages, and Official Language Policies*, Montreal-Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2018.

<sup>2</sup> J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, *The Linguistic Constitution: a categorical model*, in *Eurac Research Science Blogs*, 5 aprile 2022, Online. Sullo stesso punto l’A. si era già espresso in ID., *El modelo lingüístico constitucional como conjunto categorial específico*, in A. LÓPEZ CASTILLO (a cura di), *Lenguas y Constitución española*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2013, 35-50.

<sup>3</sup> Sul punto si v. P. McDERMOTT, M. NIC CRAITH, *Linguistic Recognition in Deeply Divided Societies: Antagonism or Reconciliation?*, in G. HOGAN-BRUN, B. O’ROURKE (a cura di), *The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities*, London, Palgrave MacMillan, 2019, 159-179 e spec. 164-166.

<sup>4</sup> S. CHOUDHRY, E.C. HOULIHAN, *Official Language Designation. International IDEA Constitution-Building Primer 20*, 2021, Online, 7, secondo cui «[l]anguage is a constitutional issue in any country with heterogeneous linguistic demographics, in particular where language cleavages map onto political divides and pre-existing conflicts».

<sup>5</sup> J. EDWARDS, *Language and Identity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 11 (tr. mia).

implicano spesso il desiderio di consacrare una determinata posizione in materia linguistica all'interno dei documenti fondativi che definiscono la nazione e la sua identità.

È, questo, ciò che è successo anche nel caso irlandese, dove infatti, a partire dal XIX secolo, la connessione tra rivitalizzazione del *gaeilge* e spinte nazionalistiche all'autodeterminazione è proceduta di pari passo, al punto che Douglas Hyde, leader della Gaelic League (*Conradh na Gaeilge*), concepiva il gaelico come la *condicio sine qua non* dell'identità nazionale irlandese stessa, sostenendo che la lingua nativa dell'Isola rappresentasse la sua rivendicazione più forte e, forse, l'unica legittima alla qualifica di nazione<sup>6</sup>.

Proprio in questa prospettiva, il caso del gaelico irlandese presenta un interesse peculiare ulteriore, poiché consente di osservare come una medesima lingua possa essere oggetto di regimi giuridici diversi all'interno di uno stesso spazio storico-culturale, a seconda della struttura costituzionale e istituzionale dell'ordinamento considerato. La Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord offrono, infatti, due modelli distinti di riconoscimento e protezione, che riflettono differenti concezioni del rapporto tra lingua, Stato, identità etno-nazionale e pluralismo costituzionale.

Nella Repubblica d'Irlanda, il *gaeilge* gode di un riconoscimento costituzionale esplicito come lingua nazionale e prima lingua ufficiale, collocandosi al vertice della gerarchia simbolica e formale dell'ordinamento. In Irlanda del Nord, invece, la tutela della lingua irlandese si è storicamente sviluppata in assenza di un fondamento costituzionale autonomo, attraverso una combinazione di accordi politici, impegni di diritto internazionale e, solo in tempi recenti, interventi legislativi specifici.

Il gaelico si configura dunque, nel primo caso, come attuazione di un principio costituzionale e persino, stanti le vicende che hanno condotto al suo consolidamento testuale nella Carta fondamentale, come elemento di costruzione nazionale, di un'alterità etno-giuridica rispetto a quella dominante plurisecolare. Nel secondo caso, invece, l'idioma celtico è il prodotto di un compromesso istituzionale volto a garantire il rispetto della diversità culturale in un contesto post-conflittuale<sup>7</sup>, assolvendo la funzione di marcatore di un'identità comunitaria in una società divisa, a una parte della quale viene riconosciuta la componente linguistica ancestrale in funzione pacificatoria. Questa divergenza di fondo rende il confronto interessante poiché consente di interrogarsi non soltanto sugli strumenti normativi di tutela dello status linguistico, ma pure sul diverso ruolo attribuito alla lingua come fattore di integrazione nazionale e di riconoscimento identitario.

Certamente, poi, nonostante la differenza nella natura delle fonti rilevanti e negli stessi presupposti giuridici e teorici giustificanti il riconoscimento dello status linguistico del

<sup>6</sup> Sul punto S. CAHILL, S. Ó CATHAIL, *The Politics of the Irish Language Under the English and British Governments*, in AA.VV., *The Proceedings of the Barra Ó Donnabháin Symposium*, New York, New York University Press, 2007, 111-125, 111.

<sup>7</sup> Sull'Irlanda del Nord come laboratorio post-conflittuale, *ex multis*: J. MCGARRY, B. O'LEARY, *Consociational Theory and Peace Agreements in Pluri-National Places: Northern Ireland and Other Cases*, in G. BEN-PORAT (a cura di) *The Failure of the Middle East Peace Process? A Comparative Analysis of Peace Implementation in Israel/Palestine, Northern Ireland and South Africa*, London, Palgrave MacMillan, 2008, 70-96. Uno sguardo d'insieme sul tema è offerto da B. O'LEARY, *A Treatise on Northern Ireland, Volume 3. Consociation and Confederation*, Oxford, Oxford University Press, 2019.

*gaeilge*, è da notare come i due ordinamenti mostrino, da alcuni anni, una parziale convergenza nelle finalità perseguite dagli strumenti di tutela, sempre più orientati verso modelli di governance amministrativa basati su standard e meccanismi di controllo, piuttosto che su diritti linguistici pienamente azionabili in sede giurisdizionale. Il confronto tra Irlanda e Irlanda del Nord consente così di riflettere su un paradosso ricorrente in alcune politiche linguistiche delle democrazie contemporanee, ossia quello di un idioma che può essere formalmente riconosciuto (talvolta persino a livello costituzionale) eppure, al contempo, restare vulnerabile sul piano dell'effettività, dell'uso istituzionale e della capacità amministrativa di garantirne la piena operatività<sup>8</sup> – e non è un caso che il *gaeilge* sia classificato come *definitely endangered* nell'*Atlas of the World's Languages in Danger* stilato dall'UNESCO<sup>9</sup> –, al punto da risultare, di fatto, minoritario anche laddove venga riconosciuto come *national e first official language*.

## 2. Breve itinerario storico del gaelico nella *Emerald Isle* sino agli inizi del XX secolo

Il percorso storico compiuto dal *gaeilge* può aiutare, pure se tracciato per sommi capi, a inquadrare le caratteristiche storico-culturali che hanno costituito il sostrato giustificativo per la sua assunzione a *topos* etnico-nazionalista a partire dal XIX secolo, e dunque il suo posizionamento giuridico-costituzionale nell'architettura dei due ordinamenti che convivono oggi sull'Isola d'Irlanda<sup>10</sup>.

Il gaelico irlandese – *gaeilge* nell'idioma nativo, *irish* in inglese (entrambe le forme sono riconosciute anche nella Costituzione irlandese del 1937) – è una lingua indoeuropea del gruppo celtico, che comprende lingue parlate (fino all'inizio dell'era cristiana) in buona parte dell'Europa occidentale, e oggi sostanzialmente confinato, con qualche eccezione, alle isole britanniche<sup>11</sup>. Il *gaeilge* si è sviluppato a partire dalla biforcazione del proto-celtico in celtico continentale (ramo estinto di cui fanno parte, tra gli altri, il gallico e il celtiberico) e celtico insulare, che comprende idiomi parlati ancora oggi nelle isole britanniche e sulle coste francesi della Bretagna. A sua volta, il celtico insulare si è suddiviso in celtico brittonico, che comprende le lingue parlate dai britanni e dai loro discendenti (ossia il gallese, il bretone e il cornico) e celtico goedelico (così chiamato in riferimento ai Gaeli, il popolo stanziatosi

<sup>8</sup> Sulla crisi del *gaeilge* si vv., tra gli altri: R. HINDLEY, *The death of the Irish language: A qualified obituary*, London-New York, Routledge, 1990; P. MCGEE, *Endangered languages: The case of Irish Gaelic*, in *Training, Language and Culture*, vol. 2, n. 4, 26-38.

<sup>9</sup> T. SALMINEN, *Europe and the Caucasus*, in C. MOSELEY (a cura di), *Atlas of the World's Languages in Danger*, 3° ed., Paris, Unesco, 2010, 32-42, 38.

<sup>10</sup> Studi sull'evoluzione storica del *gaeilge* sono quelli compiuti, tra gli altri, da: E. PURDON, *The Story of the Irish Language*, Cork, Mercier Press, 1999; D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, London-New York, Routledge, 2005; A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

<sup>11</sup> G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Bologna, Il Mulino, 2002, 61-62.

originariamente in Irlanda e successivamente in Scozia e nell'Isola di Man), che comprende il *gaelige*, il gaelico scozzese e il mannese<sup>12</sup>.

L'antico gaelico veniva introdotto in Irlanda intorno al 300 a.C., a seguito delle invasioni dei celti gaeli provenienti con ogni probabilità dalla zona nord-occidentale della Spagna<sup>13</sup>. In una prima fase, la lingua si sviluppava esclusivamente in forma orale, e solo con il processo di cristianizzazione dell'Isola, soprattutto a partire dal VII secolo, essa conosceva una progressiva formalizzazione scritta, resa possibile dall'introduzione dell'alfabeto latino e dalla conseguente possibilità di redigere testi nell'idioma locale<sup>14</sup>.

Tra il VI e il IX secolo, l'*old irish* (o irlandese antico) doveva attraversare una fase di particolare fioritura, durante la quale si affermava come lingua vernacolare di uso diffuso (in coesistenza con il latino) non solo nel territorio corrispondente all'Isola d'Irlanda, ma anche lungo le aree costiere della Gran Bretagna affacciate sull'*Irish Sea*<sup>15</sup>. In questo periodo, l'irlandese acquisiva un livello di prestigio tale da divenire, già a partire dall'VIII secolo, il principale veicolo di produzione letteraria e religiosa, sostituendo progressivamente il latino<sup>16</sup>. Parallelamente, l'area di diffusione della comunità linguistica si estendeva fino a ricomprendere gran parte del territorio dell'attuale Scozia, introducendovi quell'idioma che sarebbe poi evoluto nel gaelico scozzese<sup>17</sup>.

La posizione egemonica della lingua irlandese iniziava a incrinarsi a partire dalle invasioni anglo-normanne del XII secolo. Come già accaduto in altre aree dell'Inghilterra, i normanni – approdati sulle coste dell'Isola nel 1169 e istituendone il controllo nel 1171, quando Enrico II si proclamava *Lord of the Dominium Hiberniae*<sup>18</sup> –, promossero in Irlanda la fondazione di nuovi centri urbani, favorendo l'insediamento di una borghesia dapprima francofona (di matrice normanno-francese) e, in una fase successiva, anglofona<sup>19</sup>.

Tale dinamica, tuttavia, doveva svilupparsi in modo graduale e limitato, estendendosi fino al XVI secolo senza produrre effetti immediati e generalizzati. Non è privo di rilievo, infatti, che alla fine del XV secolo la maggior parte dei Normanni stanziati al di fuori dell'area dublinese (il cosiddetto *Pale*) risultasse ormai ampiamente integrata nella lingua e nella cultura irlandesi, al punto che lo storico irlandese del XVII secolo John Lynch poteva scrivere, nel suo *Cambrensis Eversus*, la celebre massima per cui i discendenti degli anglo-normanni fossero "*Hibernici ipsis Hiberniores*", più irlandesi degli irlandesi stessi<sup>20</sup>. Ne conseguiva, evidentemente, il mantenimento di una solida base sociale e territoriale dell'idioma irlandese (che in questa fase prende il nome di *early modern irish*), che continuava

<sup>12</sup> Sulla classificazione delle lingue celtiche e sulle contrapposizioni tra scuole di pensiero rispetto alle relazioni tra i diversi idiomi che si è richiamato si rimanda a P. RUSSELL, *An Introduction to the Celtic Languages*, London-New York, Routledge, 1995, 2-10; A. FATTOVICH, *Introduzione alla storia della lingua gaelica*, Trieste, EUT Edizioni, 2010, 4-7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>14</sup> A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 11.

<sup>15</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Goidel to globalisation*, cit., 66.

<sup>16</sup> A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 12.

<sup>17</sup> W. GILLIES, *Scottish Gaelic*, in M.J. BALL, N. MÜLLER (a cura di), *The Celtic Languages*, 2° ed., London-New York, Routledge, 2009, 230-304, 230.

<sup>18</sup> Una ricostruzione degli eventi è in C. Veach, *Conquest and Conquerors*, in B. SMITH (a cura di), *The Cambridge History of Ireland. Volume I. 600-1550*, Cambridge, Cambridge University Press, 157-181, spec. 160-166.

<sup>19</sup> A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 15.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

a configurarsi come lingua prevalente tra tutte le classi sociali nelle aree rurali. Esso rimaneva altresì il principale strumento di comunicazione nei contesti urbani, sebbene affiancato dall'uso dell'inglese nelle attività pubbliche e amministrative, in un assetto riconducibile a una forma di “diglossia”<sup>21</sup>.

A partire dal XVI secolo, l'inglese intraprendeva un processo di espansione destinato a rivelarsi strutturalmente irreversibile. Questa evoluzione prendeva avvio dalla politica fortemente assimilazionista di Enrico VIII, che trasformava, mediante il *Crown of Ireland Act* del 1542<sup>22</sup>, l'antica Signoria fondata da Enrico II in un “Regno d'Irlanda”, dipendenza vicereale governata attraverso un Parlamento bicamerale modellato su quello di Westminster – composto da una Camera dei Lord di nomina regia e da una Camera dei Comuni eletta sulla base di un suffragio fortemente ristretto<sup>23</sup>. Questo assetto istituzionale agevolava di fatto il controllo politico esercitato dalla minoranza protestante, la cosiddetta *Protestant Ascendancy*<sup>24</sup>, mentre sul piano linguistico l'asfissia del gaelico doveva realizzarsi tramite l'adozione di una serie di proclami diretti a disincentivarne l'uso<sup>25</sup>, oltre che attraverso i programmi sistematici di *plantation*, volti alla sostituzione della popolazione autoctona dell'Isola con coloni di origine inglese<sup>26</sup> – e non è un caso, allora, che «[t]he eradication of Irish sentiments by way of the destruction of the Irish language was a policy actively pursued by the Tudors and their descendants»<sup>27</sup>.

Nella parte settentrionale dell'Irlanda, questa politica di colonizzazione, attuata tramite l'espropriazione delle terre ai signori gaelici e l'insediamento di popolazioni protestanti, conduceva a consolidare un ordine sociale tripartito, composto da nativi irlandesi cattolici, coloni scozzesi presbiteriani ed élite inglesi anglicane, distinti e separati per lingua, religione e status giuridico<sup>28</sup>. Tali divisioni, inizialmente imposte per neutralizzare la minaccia cattolica irlandese e per riorientare culturalmente la regione – al punto che l'Ulster giunse a rappresentare un prototipo del modello coloniale britannico<sup>29</sup> –, si cristallizzavano in profonde fratture etno-religiose destinate a costituire ostacoli strutturali e duraturi al processo di unificazione nazionale irlandese nei secoli successivi.

<sup>21</sup> Sul punto si v. M. Ó MURCHÚ, *Diglossia and interlanguage contact in Ireland*, in *Language, Culture and Curriculum*, vol. 1, n. 3, 243-249.

<sup>22</sup> 33 Hen. 8 c. 1.

<sup>23</sup> C. BRADY, *Politics, Policy and Power, 1550–1603*, in J. OHLMEYER (a cura di) *The Cambridge History of Ireland. Volume II. 1550-1730*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 23-47, 31.

<sup>24</sup> D. EDWARDS, *Political Change and Social Transformation, 1603–1641*, in *ibid.*, 48–71, 67.

<sup>25</sup> Sul punto si rimanda ancora a A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 44-45.

<sup>26</sup> Un'analisi del sistema di *plantation* inteso come «the assignment of crown or commonwealth land to head-tenants chosen for their political qualifications, in practice generally for their English nationality» è svolta da J. ANDREWS, *Plantation Ireland: A Review Of Settlement History*, in T. BARRY (a cura di), *A History of Settlement in Ireland*, London, Routledge, 2000, 140-157.

<sup>27</sup> T. CROWLEY, *Language in History. Theories and Texts*, London-New York, Routledge, 1996, 102.

<sup>28</sup> B. O'LEARY, *A Treatise on Northern Ireland, Volume 1. Colonialism*, Oxford, Oxford University Press, 2019, 170.

<sup>29</sup> N.P. CANNY, *The Origins of Empire*, in ID. (a cura di), *The Oxford History of the British Empire. Volume I. The Origins of Empire: British Overseas Enterprise to the Close of the 17th Century*, Oxford, Oxford University Press, 1998, 1-33, 12.

Questi interventi dovevano altresì avere un impatto decisivo sull'identità nazionale dell'Isola, dando luogo a una dinamica che ha assunto i connotati di un processo di dissoluzione del mondo gaelico di tipo “*top-down*”<sup>30</sup>.

Non è un caso, allora, che dal punto di vista linguistico, entro l'inizio del XIX secolo, l'inglese risultasse di uso regolare presso circa la metà della popolazione dell'Irlanda, coincidente peraltro con i gruppi socialmente ed economicamente dominanti, e che i parlanti di lingua gaelica fossero progressivamente relegati nelle aree più marginali e meno sviluppate<sup>31</sup>.

Il processo di regressione linguistica doveva poi ulteriormente accentuarsi a causa di una pluralità di fattori concomitanti: l'abbandono dell'irlandese da parte della Chiesa cattolica a partire dal XVIII secolo<sup>32</sup>; la sua esclusione formale dal sistema scolastico nazionale anglofono istituito nel 1831<sup>33</sup>; lo spopolamento delle aree rurali – riconducibile tanto all'elevata mortalità quanto ai flussi migratori – determinato dalle carestie degli anni Quaranta del XIX secolo<sup>34</sup>. Tali dinamiche, imputabili in larga misura a fattori di natura esogena, furono tuttavia accelerate anche dalla progressiva disponibilità degli stessi irlandesi ad abbandonare la lingua nativa, anche per ottenere i vantaggi che l'uso dell'inglese come lingua madre avrebbe comportato nella società colonizzata<sup>35</sup>. Come osservato da John Edwards, «the mass of Irish people were more or less active contributors to the spread of English»<sup>36</sup>. Ne conseguiva che, entro la metà del secolo, la quota di popolazione ancora parlante gaelico si era ridotta a meno del 30%.

Nonostante i molteplici tentativi di rivitalizzazione avviati a partire dalla seconda metà del XIX secolo – emblematicamente rappresentati dall'azione di organismi linguistici di ispirazione nazionalista, quali la *Society for the Preservation of the Irish Language*, fondata nel 1876, e soprattutto la *Gaelic League (Conradh na Gaeilge)*, fondata nel 1893<sup>37</sup> – la traiettoria declinante del *gaeilge* doveva proseguire nel corso del XX secolo. Al momento della costituzione dell'*Irish Free State* nel 1922, il quadro complessivo della regressione linguistica appariva ormai prossimo alla soglia critica, stante che non più del 10% della popolazione utilizzava l'irlandese come lingua vernacolare, con una concentrazione pressoché esclusiva dei parlanti nelle aree della cosiddetta *Gaeltacht*, le isole linguistiche rurali<sup>38</sup>.

<sup>30</sup> L'immagine è ripresa da L. DE PAOR, *The Gaelic World Died from the Top Down*, in *The Irish Times*, 10 June 1985, citato in P. Ó RIAGÁIN, *Language Policy and Social Reproduction. Ireland 1893-1993*, Oxford, Clarendon Press, 1997, 4.

<sup>31</sup> S. MAY, *Language and Minority Rights. Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language*, 2° ed., London-New York, Routledge, 2012, 144.

<sup>32</sup> A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 90-92.

<sup>33</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 113.

<sup>34</sup> A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 124-128.

<sup>35</sup> M. DARMODY, T. DALY, *Attitudes towards the Irish Language on the Island of Ireland*, Dublin, The Economic and Social Research Institute, 2015, 15-16.

<sup>36</sup> J. EDWARDS, *Language, diversity and identity*, in ID. (a cura di), *Linguistic Minorities, Policies and Pluralism*, London, Academic Press, 1984, 277-310, 285.

<sup>37</sup> Sulle politiche perseguite dalla *Gaelic League* si rimanda ancora a A. DOYLE, *A History of the Irish Language. From the Norman Invasion to Independence*, cit., 177-180.

<sup>38</sup> S. MAY, *Language and Minority Rights. Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language*, cit., 144.

### 3. Il *gaelige* nella Repubblica d'Irlanda

Le vicende del gaelico irlandese nella parte meridionale dell'Isola d'Irlanda, che entrava a far parte dell'Impero britannico come *dominion* nel 1922 – anno in cui si costituiva lo Stato Libero a seguito dell'approvazione dell'*Anglo-Irish Treaty* del 1921<sup>39</sup> da parte dei parlamenti di Westminster e di Dublino<sup>40</sup> – e vi si affrancava definitivamente con l'approvazione della Costituzione del 1937, sono strettamente legate a quella asserzione di alterità giuridico-nazionale di cui si è parlato nell'Introduzione. In particolare, esse si riconducevano a quella volontà che vede, nei momenti chiave della formazione e dell'autodefinizione di un *nation-state*, il desiderio di «enshrine a position on language(s) in the foundation documents that define nation and nationhood, an obvious example of which is a written constitution»<sup>41</sup>.

In effetti, nella porzione indipendente dell'Isola, l'assunzione (anche, ma non solo) del *gaelige* a emblema simbolico della sovranità nazionale si è concretizzata, anzitutto, nella sua cristallizzazione giuridica all'interno di entrambe le carte fondamentali che hanno avuto vigore, quella del 1922 e quella del 1937, e tutte le vicende che hanno coinvolto l'idioma nativo all'interno dell'architettura costituzionale autoctona si riuniscono, infine, al punto di intersezione tra necessità di costituzionalizzazione, significativi limiti di effettività – il gaelico rimane al contempo prima lingua ufficiale e idioma minoritario – e necessario intervento del legislatore ordinario per tradurre il principio costituzionale in obblighi concreti a carico dei pubblici poteri.

#### 3.1 Le vicende del gaelico nell'*Irish Free State*

La Costituzione dello Stato Libero del 1922 sanciva lo status del *gaelige* all'articolo 4, a norma del quale «[t]he National language of the Irish Free State (*Saorstát Eireann*) is the Irish language, but the English language shall be equally recognised as an official language. Nothing in this Article shall prevent special provisions being made by the Parliament of the Irish Free State [...] for districts or areas in which only one language is in general use». Questa formulazione era il punto di arrivo di mesi convulsi di redazione del documento finale.

Come si è accennato, l'elaborazione della Costituzione del 1922 era stata resa possibile dalla sottoscrizione del Trattato anglo-irlandese del 1921 da parte dei parlamenti di Londra

<sup>39</sup> *Treaty between Great Britain and Ireland, signed at London, 6 December 1921*, in *League of Nations Treaty Series*, 26 (626), 1924, 9-19.

<sup>40</sup> In particolare, le Camere di Westminster approvavano il testo il 16 dicembre 1921, mentre in Irlanda il Trattato veniva ratificato dalla *House of Commons of Southern Ireland* (istituita dal *Government of Ireland Act 1920*, eletta nel giugno 1921 e riunitasi solo in occasione della sua elezione e della ratifica del Trattato) il 14 gennaio 1922.

<sup>41</sup> M. CONRICK, *International Models of Language Policy and Language Planning: Official Bilingualism in Ireland and Sociolinguistic Reality*, in G. LANE-MERCIER, D. MERKLEM, J. KOUSTAS (a cura di), *Minority Languages, National Languages, and Official Language Policies*, cit., 153-183, 156.

e Dublino<sup>42</sup>. Il compito di redigere la carta fondamentale del nuovo ordinamento, che doveva essere conforme alle disposizioni del Trattato, veniva affidato a un *Constitution Committee* presieduto da Michael Collins, Presidente del Governo provvisorio, che insieme ad Arthur Griffith, Presidente del *Dáil*, era stato incaricato di nominare i membri dello stesso. Il Comitato, composto da nove esponenti del nazionalismo pro-Trattato, iniziava i propri lavori nel gennaio 1922 e redigeva, stante le divisioni al suo interno (soprattutto sulla conformazione e i poteri da assegnare al nuovo esecutivo), tre progetti di costituzione nel giro di sei settimane.

I tre *drafts* elaborati costituivano il fondamento del negoziato avviato tra i membri del Governo provvisorio e le autorità britanniche, al termine del quale un disegno di legge, denominato *Constitution of the Irish Free State (Saorstát Éireann) Bill*, veniva sottoposto al *Dáil Éireann* – riunito in veste di *Constituent Assembly* – che lo approvava il 25 ottobre 1922. In conformità a quanto previsto dall'articolo 83 del testo costituzionale, il quale disponeva che l'adozione della Carta da parte dell'Assemblea costituente irlandese e del Parlamento britannico fosse formalmente proclamata, entro e non oltre il 6 dicembre 1922, mediante *proclamation* del monarca del Regno Unito, il Parlamento di Westminster procedeva all'adozione dell'*Irish Free State Constitution Act 1922* il 5 dicembre, riconoscendo così la validità giuridica del documento.

Le disposizioni sul gaelico, contenute nel già richiamato articolo 4 della Costituzione del 1922, erano il risultato di una riformulazione dei medesimi articoli presenti nel *draft A* e nel *draft B* redatti dal *Constitution Committee*. Gli articoli dei due progetti, identicamente formulati, sancivano che «[t]he national language of Saorstát Éireann is the Irish language, but the English language shall be equally recognised as an official language. All records and proceedings in the Oireachtas may be kept in the Irish or in the English language, or in both, and all Acts and public announcements shall be issued in both languages. Nothing in this article shall prevent special provisions being made by the Oireachtas for districts or areas in which only one language is in use»<sup>43</sup>. Rispetto alla formulazione finale, dunque, i *drafts* contenevano una prescrizione aggiuntiva, che richiedeva la redazione degli atti e dei verbali dell'*Oireachtas* in lingua irlandese o inglese, ovvero in entrambe, e che stabiliva altresì che tutte le leggi e le comunicazioni ufficiali fossero pubblicate in ambedue le lingue. Il *draft C*, invece, conteneva una diversa formulazione di riconoscimento e protezione del *gaeilge*, contenuta nell'articolo 26, che stabiliva come «[a]ll records, journals, and proceedings of Congress may be kept in the Irish or in the English language or in both; all Bills, Acts and notices of general public importance issued by the Government shall be in both languages. The Irish and English language shall possess equal freedom, rights and privileges; without prejudice to the attribution of a large measure of linguistic autonomy to unilingual minorities and areas, whether Irish or English speaking»<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Le vicende politico-istituzionali legate all'elaborazione della Costituzione dell'*Irish Free State* sono esaminate dettagliatamente da L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, Manchester, Manchester University Press, 2016, spec. 1-16.

<sup>43</sup> I testi dei due *drafts* sono in L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, cit., 196 e 211.

<sup>44</sup> Il testo dell'articolo è in *ibid.*, 230-231.

In ogni caso, è indubbio come il sostrato culturale comune ai tre testi provenisse direttamente dalle posizioni elaborate dalla *Gaelic League*, i cui principi in materia di rinascita della lingua irlandese venivano progressivamente trasfusi nell'indirizzo politico del nuovo ordinamento<sup>45</sup>. In tal senso, il punto originario della concezione revivalista era da rintracciarsi nel famoso discorso pronunciato nel 1892 da Douglas Hyde, *The Necessity for De-Anglicising Ireland*<sup>46</sup>, nel quale il *gaeilge* veniva individuato quale elemento cardine dell'identità nazionale, caratterizzato da una sostanziale continuità storica e da una marcata capacità di integrare pienamente, secondo i propri valori fondamentali, le identità sopravvenute nel contesto nazionale<sup>47</sup>.

In effetti, l'incorporazione costituzionale dell'idea di un'Irlanda di matrice gaelica era essenziale affinché il corpo politico percepisse lo Stato e la Costituzione come propri. In tale prospettiva, l'introduzione di una terminologia giuridica in lingua irlandese (con la ridenominazione ufficiale degli organi dello Stato, che mantenevano il nome gaelico anche nel testo ufficiale in inglese) contribuiva in modo significativo a rafforzare questo senso di appartenenza. Al contempo, la scelta assumeva una chiara valenza esterna, fungendo da messaggio rivolto alla comunità internazionale; il richiamo a una lingua antica e autoctona intendeva attestare la continuità storica dell'Irlanda quale nazione distinta e autonoma<sup>48</sup>. Nelle intenzioni di uno dei più eminenti dei nove membri del *Constitution Committee*, Darrell Figgis,

«[t]he State of the future might be built on the foundations of the past, but the Nation inhabiting it would not be the same Nation if it spoke by the tongue of a foreigner; and then it is probable that the State would not fully answer its expectations, because the change of a nation's speech implies a weakening of its surety of intuition. The recovery of the language in daily use is not a sentimentalism but a national necessity if the Nation is to act with the full certainty of its hereditary mind»<sup>49</sup>.

La forte valenza della visione nazionalista era testimoniata, definitivamente, dalla posizione simbolicamente asimmetrica in cui si trovavano il gaelico e l'inglese, entrambe lingue ufficiali, ma non anche "nazionali". È in questa scelta che deve leggersi la «novel inspiration of the Irish departure»<sup>50</sup> rispetto agli sviluppi del bilinguismo negli altri *dominions* dell'Impero britannico. In contesti quali il Canada e il Sudafrica, infatti, l'ammissione del francese o dell'olandese (peraltro parlate da una quota consistente della popolazione) nello status di ufficialità non implicava alcuna riduzione della posizione dominante della lingua

<sup>45</sup> Secondo E. PURDON, *The Story of the Irish Language*, cit., 50, «[w]ith the setting up of Saorstát Éireann in 1922 the principles advocated by the Gaelic League became government policy». Sul punto anche L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, cit., 90.

<sup>46</sup> D. HYDE, *The Necessity for De-Anglicising Ireland. Delivered before the Irish National Literary Society in Dublin, 25 November 1892*, Online.

<sup>47</sup> Sull'importanza del fondatore della *Gaelic League* nell'elaborazione dell'articolo 4 della Costituzione del 1922 anche D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 112.

<sup>48</sup> Sul punto si v. di nuovo L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, cit., 106.

<sup>49</sup> D. FIGGIS, *The Gaelic State in the Past & Future: or "The Crown of a Nation"*, Dublin, Maunsell & Co., 1917, 84.

<sup>50</sup> L. KOHN, *The Constitution Of The Irish Free State*, London, George Allen & Unwin, 1932, 123.

inglese. In Irlanda, al contrario, una lingua utilizzata quotidianamente solo da una minoranza numericamente ridotta veniva nondimeno designata quale lingua nazionale, a riprova della risoluta volontà di affermazione dell'alterità storica e giuridica rispetto all'antico colonizzatore<sup>51</sup>.

Al riconoscimento costituzionale della lingua corrispondevano, per tutta la fase del *Free State*, politiche volte a implementarne l'attuazione sul piano pratico, che dovevano condurre, anzitutto, all'istituzione di una *Coimisiún na Gaeltachta* con lo scopo di individuare le aree con una forte presenza di parlanti gaelico (quelle, appunto, della *Gaeltacht*) e proporre azioni di consolidamento in queste ultime e di promozione della lingua nel resto dello Stato.

Come si è visto, nel 1922 solo il 10% della popolazione era in grado di parlare gaelico. In risposta a questa condizione lo Stato si impegnavo tramite l'attuazione di quattro direttrici principali: *a)* la previsione, nelle aree anglofone, dell'insegnamento obbligatorio dell'irlandese a tutti gli alunni, con l'obiettivo di formare, nell'arco di una generazione, una popolazione adulta dotata di una competenza funzionale nell'idioma autoctono; *b)* il rafforzamento e l'estensione dell'uso dell'irlandese nelle aree della *Gaeltacht*, principalmente mediante politiche di sviluppo economico regionale; *c)* l'introduzione di requisiti linguistici formali nel settore pubblico, in particolare all'interno del *civil service* nazionale; *d)* l'adozione di misure volte alla standardizzazione e alla modernizzazione di una lingua in effetti considerata vetusta<sup>52</sup>. Divenne, tuttavia, rapidamente evidente che l'istruzione era considerata l'asse portante di tale politica linguistica. L'irlandese veniva integrato nei programmi dell'istruzione primaria e secondaria, divenendo materia obbligatoria per l'*Intermediate Certificate* a partire dal 1928 e per il *Leaving Certificate* dal 1934, e mantenendo tale carattere fino al 1973<sup>53</sup>.

Nonostante i buoni propositi, molte delle politiche previste nel momento genetico del nuovo ordinamento non dovevano essere implementate, e persino nei distretti della *Gaeltacht* il numero di parlanti gaelico nel 1939 era diminuito di 100.000 unità rispetto al 1922<sup>54</sup>. Secondo Mac Giolla Chríost, per i parlanti nativi della *Gaeltacht*, l'irlandese veniva ormai percepito come la lingua della povertà, dell'analfabetismo e della marginalità sociale, mentre l'inglese rappresentava l'idioma dell'istruzione, dell'emigrazione e dell'accesso al lavoro. Sebbene il Governo avesse adottato misure volte a ripristinare il gaelico come principale lingua di insegnamento nelle scuole dei distretti, la mancata erogazione dei servizi amministrativi statali in lingua irlandese e l'assenza di politiche economiche specificamente orientate a tali aree contribuirono a consolidare atteggiamenti negativi nei confronti della lingua all'interno della *Gaeltacht* stessa<sup>55</sup>, per cui, in definitiva, può dirsi come «[t]he constitutional status of the Irish language in this period was aspirational rather than actual»<sup>56</sup>.

<sup>51</sup> L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, cit., 107.

<sup>52</sup> Sul punto si rimanda a S. MAY, *Language and Minority Rights. Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language*, cit., 144-145.

<sup>53</sup> E. PURDON, *The Story of the Irish Language*, cit., 50.

<sup>54</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 117.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 121.

Lo scarso impegno mostrato dallo Stato nel contrastare il declino linguistico del gaelico, congiuntamente alla carenza di docenti adeguatamente formati, doveva così contribuire in modo significativo al mancato successo del progetto di “gaelicizzazione” dello Stato<sup>57</sup>. Eppure, pur non avendo trovato piena realizzazione sul piano sostanziale, la proclamazione dell’irlandese come lingua nazionale, a fronte di una comunità di parlanti numericamente esigua, assumeva un rilievo di per sé significativo, soprattutto sotto il profilo simbolico. Come osservato da Kohn, l’enunciazione dell’irlandese quale lingua nazionale «marked the consummation of the process of national emancipation»<sup>58</sup>, costituendo un fondamentale precedente giuridico per la successiva evoluzione della questione linguistica nell’Irlanda repubblicana.

### 3.2 Lo status costituzionale del *gaeilge* nella Costituzione del 1937

Come già detto, l’assetto istituzionale della Repubblica d’Irlanda trova il proprio fondamento giuridico nella Costituzione del 1937 (*Bunreacht na hÉireann*)<sup>59</sup>. L’adozione del testo era stata fortemente voluta da Éamon de Valera, allora Presidente dell’*Executive Council* dello Stato Libero e leader del Fianna Fáil – fondato nel 1926 come formazione esplicitamente repubblicana e anti-Trattato – al punto che la Costituzione irlandese può essere efficacemente letta come vera «personal mission and central ambition»<sup>60</sup> della vicenda politica dello statista.

La scelta di procedere all’elaborazione di una nuova Carta si collocava nel contesto della profonda insoddisfazione nei confronti della Costituzione del 1922, giudicata da de Valera e dai settori nazionalisti e repubblicani eccessivamente deferente rispetto al controllo britannico<sup>61</sup>. Come si è detto, infatti, nell’ambito della sottoscrizione del Trattato del 1921, le forze politiche irlandesi avevano accettato di riconoscere il monarca britannico quale capo dello Stato e di considerare le sei contee dell’Ulster come parte integrante del territorio del Regno Unito. L’effettiva e perdurante influenza britannica risultava garantita, poi, da una serie di meccanismi istituzionali: la presenza di un Governatore Generale, nominato dal sovrano britannico su consiglio congiunto dei governi britannico e irlandese; l’obbligo, per i parlamentari irlandesi, di prestare un giuramento di fedeltà a Giorgio V e ai suoi eredi; il divieto di qualsiasi revisione costituzionale incompatibile con il Trattato del 1921.

Con la formazione, nel 1932, del primo Governo Fianna Fáil guidato da de Valera, aveva così inizio un progressivo processo di smantellamento della Costituzione del 1922, favorita dalla natura flessibile di quest’ultima, che ne consentiva la modifica mediante leggi ordinarie,

<sup>57</sup> L. CAHILLANE, *Drafting the Irish Free State Constitution*, cit., 90.

<sup>58</sup> L. KOHN, *The Constitution Of The Irish Free State*, cit., 23.

<sup>59</sup> *Bunreacht na hÉireann - Constitution of Ireland*, Dublin, Oifig an tSoláthair, 1937.

<sup>60</sup> S. Ó TUAMA, *Revisiting the Irish Constitution and De Valera’s Grand Vision*, in *Irish Journal of Legal Studies*, vol. 2, n. 2, 2011, 54-87, 54.

<sup>61</sup> Sul punto, *ex multis*: D.K. COFFEY, *Constitutionalism in Ireland, 1932-1938. National, Commonwealth, and International Perspectives*, Cham, Palgrave MacMillan, 2018, spec. 1-39.

e soprattutto dalla recente emanazione dello Statuto di Westminster<sup>62</sup> che, come noto, eliminava i vincoli giuridici che il *Colonial Laws Validity Act 1865*<sup>63</sup> aveva imposto ai parlamenti dei *dominions*, riconoscendo loro la piena facoltà di adottare leggi anche in contrasto con quelle emanate dall'Assemblea di Westminster. Così, dopo l'abolizione del giuramento di fedeltà alla Corona britannica<sup>64</sup> e della giurisdizione d'appello in capo al *Judicial Committee of the Privy Council* nel 1933<sup>65</sup>, nel 1936 veniva soppresso l'ufficio di Governatore Generale<sup>66</sup>.

Parallelamente a questo processo di smembramento dell'assetto costituzionale precedente, all'interno dell'amministrazione governativa prendeva forma il lavoro di redazione del nuovo testo costituzionale, profondamente influenzato da istanze repubblicane e nazionaliste, nonché dal pensiero cattolico<sup>67</sup>. In tale contesto, è accertato che le prime direttive per la preparazione di un progetto di Costituzione erano impartite nell'aprile del 1935 da de Valera al proprio consulente giuridico presso il Dipartimento degli Affari Esteri, John Hearne, il cui primo schema preliminare risultava già disponibile nel maggio dello stesso anno. La fase di redazione riprendeva con maggiore intensità nell'autunno del 1936, raggiungendo il suo apice tra gennaio e aprile del 1937. Il progetto di Costituzione veniva reso pubblico il 2 maggio di quell'anno; la seconda lettura aveva inizio presso il *Dáil Éireann* il 10 maggio e si concludeva il 14 giugno seguente. Il testo costituzionale veniva infine approvato mediante plebiscito il 1° luglio 1937, per entrare in vigore il 29 dicembre<sup>68</sup>.

Le principali disposizioni della “costituzione linguistica” irlandese si rinvengono nella Parte intitolata “The State”, e in particolare nei tre commi che compongono l'articolo 8, a norma del quale «1. The Irish language as the national language is the first official language. 2. The English language is recognised as a second official language. 3. Provision may, however, be made by law for the exclusive use of either of the said languages for any one or more official purposes, either throughout the State or in any part thereof».

Evidentemente, è un testo che ricalca fedelmente la formulazione del 1922 (cui è dunque debitore<sup>69</sup>) nel differenziare il carattere “national” da quello “official” degli idiomi, ma che pure se ne discosta ampiamente da un punto di vista simbolico, laddove pone una gerarchia linguistica tra il gaelico e l'inglese.

<sup>62</sup> 22 & 23 Geo. 5. c. 4.

<sup>63</sup> 28 & 29 Vict. c. 63.

<sup>64</sup> *Constitution (Removal of Oath) Act, 1933*, Act No. 6 of 1933.

<sup>65</sup> *Constitution (Amendment No. 22) Act, 1933*, Act No. 45 of 1933.

<sup>66</sup> *Constitution (Amendment No. 27) Act, 1936*, Act No. 57 of 1936.

<sup>67</sup> Ampie ricostruzioni del periodo, delle influenze e dei dibattiti che hanno riguardato la redazione della Costituzione del 1937 sono quelle di D. KEOGH, A. MCCARTHY, *The Making of the Irish Constitution 1937: Bunreacht na hÉireann*, Cork, Cork University Press, 2007; G. HOGAN, *The Origins of the Irish Constitution, 1928-1941*, Dublin, Royal Irish Academy, 2012; D.K. COFFEY, *Drafting the Irish Constitution, 1935-1937. Transnational Influences in Interwar Europe*, Cham, Palgrave MacMillan, 2018.

<sup>68</sup> G. HOGAN, G. WHYTE, D. KENNY, R. WALSH, *Kelly: the Irish Constitution*, 5° ed., Dublin, Bloomsbury Professional, 2018, 7-8.

<sup>69</sup> Sottolinea il carattere debitore della formulazione del 1937 rispetto a quella del 1922 D.K. COFFEY, *Drafting the Irish Constitution, 1935-1937. Transnational Influences in Interwar Europe*, cit., 74.

Per meglio spiegare quanto appena detto occorre anzitutto sottolineare come il costituente del 1937 abbia tenuto a mente la fraseologia del 1922, prediligendo una maggiore chiarezza del postulato costituzionale – si ricorderà infatti che l'articolo 4 della Carta dello Stato Libero sanciva come «[t]he National language of the Irish Free State (*Saorstát Eireann*) is the Irish language, but the English language shall be equally recognised as an official language» – e assegnando al gaelico entrambi gli attributi. Si tratta di una scelta che sembra maturata a partire dall'applicazione della disposizione del 1922 nel *case law* del *Free State*, in particolare nel caso *Ó Foghludha v McClean* del 1934<sup>70</sup>, vera e propria pietra miliare in tema di interpretazione costituzionale sul tema. La controversia verteva sulla legittimità di una norma procedurale che imponeva, in sostanza, che un atto di citazione redatto in lingua irlandese fosse corredato da una traduzione in lingua inglese. Nell'emettere la sentenza (decisa all'unanimità), il *Chief Justice* della Corte suprema Kennedy forniva un'interpretazione del significato costituzionale della nozione di “lingua nazionale” che vale la pena di riportare per intero:

«The declaration by the Constitution that the National language of the Saorstát is the Irish language does not mean that the Irish language is, or was at that historical moment, universally spoken by the people of the Saorstát, which would be untrue in fact, but it did mean that it is the historic distinctive speech of the Irish people, that it is to rank as such in the nation, and, by implication, that the State is bound to do everything within its sphere of action (as for instance in State-provided education) to establish and maintain it in its status as the National language and to recognise it for all official purposes as the National language. There is no doubt in my mind but that the term “National” in the Article is wider than, but includes, “official”, in which respect only the English language is accorded constitutional equality. None of the organs of the State, legislative, executive or judicial, may derogate from the pre-eminent status of the Irish language as the National language of the State without offending against the constitutional provisions of Article 4»<sup>71</sup>.

Le affermazioni del *Chief Justice* rivestono particolare rilievo, in quanto chiariscono l'esistenza di una relazione sistematica tra i concetti costituzionali di “lingua nazionale” e di “lingua ufficiale”, i quali non devono essere intesi come categorie reciprocamente esclusive. La nozione di lingua nazionale presenta infatti un'estensione più ampia rispetto a quella di lingua ufficiale, poiché quest'ultima si colloca all'interno della prima. Da tale impostazione discende, inoltre, un obbligo specifico in capo allo Stato di rispettare la lingua irlandese in quanto «forma storicamente distintiva di espressione del popolo irlandese». Essendo tale, essa appartiene al popolo nel suo complesso – e dunque anche alle formazioni collettive, quali lo Stato stesso e i suoi organi<sup>72</sup> – indipendentemente dal fatto che i singoli cittadini la parlino o meno.

<sup>70</sup> [1934] I.R. 469.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 483.

<sup>72</sup> Dà questa lettura M. DE BLACAM, *Official Language and Constitutional Interpretation*, in *Irish Jurist*, vol. 52, 2014, 90-114, 91-93.

Che il rapporto tra le due lingue ufficiali sia di tipo gerarchico si evince ancora meglio dal testo in *gaeilge* dei primi due commi dell'articolo 8, ai sensi dei quali «1. Poiché la lingua irlandese è la lingua nazionale, essa è la principale lingua ufficiale. 2. La lingua inglese è accettata come altra lingua ufficiale»<sup>73</sup>. Laddove il testo inglese del primo comma è costruito secondo un periodo monoproposizionale («[i]l gaelico irlandese, come lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale») dove l'attributo “nazionale” è inserito in un inciso esplicativo – che dunque qualifica il soggetto senza esprimere un nesso causale formale –, la formulazione in gaelico è strutturata come un periodo con subordinata causale esplicita, per cui la qualità di lingua nazionale è presentata come causa diretta dello status di lingua ufficiale, ricomprendendola. Nel secondo comma, inoltre, il testo *gaeilge* sancisce che l'ufficialità dell'inglese “è accettata” (“*Glactar leis*”) invece che “riconosciuta” (“*is recognised*”), a riscontro dello statuto gerarchicamente superiore della lingua nativa su quella esogena. Infine, è interessante come nella disposizione in gaelico l'irlandese sia “principale” (“*an phríomhtheanga*”) e l'inglese “altra” (“*eile*”) lingua ufficiale, mentre nel testo inglese gli attributi siano “*first*” e “*second*”<sup>74</sup>.

L'asserzione della definitiva primazia del *gaeilge* sull'inglese si ritrova, comunque, non nell'articolo 8, bensì nell'articolo 25.5.4° della Costituzione del 1937, a norma del quale «[i]n case of conflict between the texts of any copy of this Constitution enrolled under this section, the text in the national language shall prevail»<sup>75</sup>. È opportuno, in questo senso, segnalare come la giurisprudenza abbia frequentemente fatto ricorso al testo irlandese della Costituzione – anche in controversie svoltesi integralmente in lingua inglese – non già allo scopo di individuare un contrasto testuale, né in quanto tale contrasto fosse dedotto dalle parti, bensì al fine di chiarire e precisare il significato delle corrispondenti formulazioni in lingua inglese, secondo la visione per cui «[the] Irish text elucidates English»<sup>76</sup>.

Infine, occorre richiamare, sempre a proposito del rapporto tra le due lingue ufficiali, la lettera dell'articolo 25.4 della Costituzione del 1937, che regola la pubblicazione delle leggi dell'*Oireachtas* in ambedue gli idiomi e prevede: *a*) che il Presidente della Repubblica sottoscriva il testo del disegno di legge nella versione linguistica approvata dal Parlamento, e qualora siano presenti entrambe le versioni, la sottoscrizione debba riguardare sia quella in gaelico che quella in inglese (articolo 25.4.3°); *b*) che qualora la sottoscrizione intervenga in una sola delle lingue ufficiali, debba essere emessa una traduzione ufficiale del testo nell'altra lingua (articolo 25.4.4°); *c*) che subito dopo la sottoscrizione e la promulgazione, il testo (o i testi) della legge firmato dal Presidente sia depositato presso l'ufficio del Cancelliere della Corte suprema, costituendo così prova definitiva del contenuto normativo della legge (articolo 25.4.5°); *d*) infine, come per il testo della Costituzione stessa, che, in

<sup>73</sup> «1. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í. 2. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile» (tr. mia).

<sup>74</sup> Un'analisi delle differenze tra il testo *gaeilge* e quello inglese della Costituzione del 1937 è compiuto M. Ó CEARÚIL, *Bunreacht na hÉireann. A study of the Irish text*, Dublin, Oifig an tSoláthair, 1999, 80-87.

<sup>75</sup> L'articolo 25.5 veniva inserito nel testo della Costituzione dal *Second Amendment of the Constitution Act* del 1941. Una disposizione del tutto simile era comunque contenuta nell'articolo 63 delle *Transitory Provisions* del testo costituzionale.

<sup>76</sup> G. HOGAN, G. WHYTE, D. KENNY, R. WALSH, *Kelly: the Irish Constitution*, cit., 466.

caso di divergenza tra i testi di una legge depositati nelle due lingue ufficiali, prevalga quello redatto nella lingua nazionale (articolo 25.4.6°).

In definitiva, la scelta del costituente del 1937 di attribuire al *gaeilge* una posizione formalmente preminente all'interno della gerarchia linguistica dell'ordinamento si configura come una presa di posizione eminentemente simbolica, ma non priva di conseguenze giuridiche. L'articolo 8 della Costituzione non si limita infatti a cristallizzare una preferenza culturale o identitaria, bensì impone allo Stato un dovere positivo di rispetto e promozione della lingua nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni, pur lasciando ampi margini di discrezionalità. È proprio in questa tensione tra solenne proclamazione costituzionale e concreta operatività delle disposizioni linguistiche che si innesta la successiva evoluzione dell'ordinamento, caratterizzata da un progressivo (ma lento) intervento del legislatore ordinario e, soprattutto, da un ruolo non secondario della giurisprudenza nell'interpretazione e nella delimitazione degli obblighi discendenti dallo status costituzionale della lingua nazionale.

### **3.3 La lenta attuazione delle disposizioni costituzionali nel quadro normativo primario: l'*Official Languages Act 2003* e le altre fonti rilevanti**

Nonostante il riconoscimento come lingua nazionale e prima lingua ufficiale nella Costituzione del 1937, risulta difficile individuare evidenze significative di una piena attuazione, nella prassi amministrativa, degli obblighi costituzionali gravanti sullo Stato in materia di erogazione dei servizi pubblici in *gaeilge*. Già nel corso degli anni Quaranta diventava progressivamente evidente che l'obiettivo perseguito dai governi, ossia il mantenimento dell'irlandese nella *Gaeltacht* e la sua rinascita come lingua vernacolare di uso popolare nel resto del Paese, non stava producendo i risultati attesi<sup>77</sup>.

La questione emergeva con forza nel dibattito pubblico a seguito della pubblicazione, nel 1941, del *Report of the Committee of Inquiry into the Use of Irish as a Teaching Medium* da parte della *Irish National Teachers' Organisation*, nel quale si sosteneva che l'insegnamento in lingua irlandese fosse dannoso per il percorso educativo dei bambini provenienti da contesti familiari anglofoni. Un secondo rapporto, pubblicato nel 1947, affermava che le modalità di attuazione delle politiche linguistiche risultavano complessivamente pregiudizievoli per la lingua irlandese stessa<sup>78</sup>.

Di conseguenza, agli inizi degli anni Cinquanta, l'obiettivo di ristabilire l'irlandese come lingua di uso quotidiano attraverso il sistema scolastico risultava sostanzialmente inattuato. A partire dalla seconda metà del decennio, la politica linguistica statale doveva quindi conoscere una revisione profonda, per cui, se l'azione pubblica proseguiva in modo relativamente continuo il completamento del processo di definizione di una forma

<sup>77</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Goidel to globalisation*, cit., 121.

<sup>78</sup> T. BROWN, *Ireland: A Social and Cultural History, 1922–1985*, London, Fontana Press, 1985, 189-191.

linguistica standard<sup>79</sup>, sul piano della pianificazione istituzionale, i primi segnali di un mutamento significativo di approccio emergevano nel 1956, con l'istituzione, grazie al *Ministers' and Secretaries' (Amendment) Act 1956*<sup>80</sup>, del primo dicastero specificamente dedicato alla lingua irlandese e alle aree di *Gaeltacht*, il *Roinn na Gaeltachta*<sup>81</sup>. Contestualmente, i confini della *Gaeltacht* erano profondamente ridisegnati mediante il *Gaeltacht Areas Order 1956*<sup>82</sup>, al fine di riflettere più fedelmente la realtà sociolinguistica dell'irlandese – piuttosto che le aspirazioni ideologiche dei costruttori dello Stato nazionale degli anni Venti.

A partire dai primi anni Settanta doveva invece osservarsi un nuovo ripiegamento delle politiche linguistiche, manifestatosi attraverso una serie di indicatori significativamente esemplificativi delle difficoltà di diffondere il *gaeilge*, tra cui: *a*) la cessazione dell'obbligatorietà dell'irlandese come materia per ottenere il *Leaving Certificate* nel 1973; *b*) l'adesione, nello stesso anno, alle Comunità europee, avvenuta alle condizioni per cui il gaelico, pur essendo lingua nazionale e prima lingua ufficiale di uno Stato membro, non acquisisse lo status di lingua di lavoro dell'Organizzazione; *c*) l'eliminazione dell'obbligo della conoscenza dell'irlandese per l'accesso ai concorsi del *civil service* nel 1974<sup>83</sup>. Ne derivava, evidentemente, una sensibile erosione della posizione della lingua irlandese proprio in quegli ambiti – istruzione, status giuridico-costituzionale e amministrazione pubblica – che i costituenti avevano individuato come centrali per il processo di rinascita linguistica.

In tale contesto, le politiche nazionali venivano nuovamente riformulate in termini più contenuti, con l'obiettivo di raggiungere un pieno bilinguismo, piuttosto che una sostituzione linguistica<sup>84</sup>, sebbene nella prassi l'inerzia della classe dirigenziale statale avrebbe condotto ad una sostanziale stasi nella tutela e nella promozione del *gaeilge* – degne di nota sono poche iniziative, come l'istituzione del *Bord na Gaeilge*, prima agenzia di promozione della lingua gaelica istituita su base statutaria, tramite il *Bord na Gaeilge 1978 Act*<sup>85</sup>.

Così, tra gli anni Settanta e Novanta la politica linguistica irlandese entrava in una fase in cui la crescente disillusione delle comunità delle aree della *Gaeltacht* nei confronti dell'indolenza statale doveva portare a forme di mobilitazione dal basso, culminate nella nascita del movimento per i diritti civili della *Gaeltacht* (*Cearta Sibhialta na Gaeltachta*), che legava esplicitamente la sopravvivenza della lingua a questioni di sviluppo economico e partecipazione comunitaria. Da tale mobilitazione dovevano scaturire iniziative come quelle delle cooperative locali e dei *naíonraí* (le scuole dell'infanzia in lingua irlandese istituite dalle autorità locali), che segnavano un importante spostamento verso approcci *bottom-up* alla

<sup>79</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 122.

<sup>80</sup> Act No. 21 of 1956.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 123. Sul punto anche J. WALSH, *Enactments concerning the Irish Language, 1922-2016*, in *Dublin University Law Journal*, vol. 39, n. 2, 2016, 449-466, 458.

<sup>82</sup> S.I. No. 245/1956.

<sup>83</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, 126-127.

<sup>84</sup> T. BROWN, *Ireland: A Social and Cultural History, 1922-1985*, cit. 272.

<sup>85</sup> Act No. 14 of 1978. Sul punto si v. nuovamente J. WALSH, *Enactments concerning the Irish Language, 1922-2016*, cit. 458.

pianificazione linguistica ed educativa, in parte compensando il progressivo disimpegno dello Stato<sup>86</sup>.

Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, prima della definitiva sistematizzazione normativa della questione, sono da segnalare: a) l'istituzione, con il *British-Irish Agreement Act 1999*<sup>87</sup>, della *Foras na Gaeilge* in sostituzione del *Bord na Gaeilge* (e su cui si v. *infra*, par. 5); b) l'approvazione dell'*Education Act 1998*<sup>88</sup>, che prevede norme di natura sostanziale volte a promuovere l'uso e la diffusione dell'irlandese nelle istituzioni scolastiche operanti nelle aree della *Gaeltacht*; c) l'approvazione di diverse legislazioni concernenti l'obbligo di assumere una quota di parlanti gaelico in alcune agenzie governative o *Non-Commercial State Agencies* (a titolo di esempio, possono essere ricordati: rispetto all'*Heritage Council*, l'articolo 18.1 dell'*Heritage Act 1995*<sup>89</sup>, rispetto al *National Museum* e alla *National Library of Ireland*, l'articolo 30.1 del *National Cultural Institutions Act 1997*<sup>90</sup>; rispetto all'*Arts Council*, l'articolo 29.5 dell'*Arts Act 2003*<sup>91</sup>).

In generale, comunque, è stato dimostrato come, sebbene la lingua irlandese sia stata richiamata con una certa regolarità nella legislazione nazionale sin dalla fondazione dello Stato, una parte consistente di tali riferimenti abbiano avuto una funzione essenzialmente simbolica e si siano risolti in richiami generici ai principi di promozione del *gaeilge* o del bilinguismo, mentre solo un numero più ristretto di norme ha previsto disposizioni di natura sostanziale, peraltro circoscritte dall'introduzione di condizioni che limitano l'effettiva disponibilità dei servizi in lingua irlandese<sup>92</sup>. In definitiva, sembra potersi riconoscere la «fragmented nature of Irish language policy as enacted through legislation since the foundation of the state»<sup>93</sup>.

Alla fine degli anni Novanta, poi, era lo stesso status attribuito alla lingua irlandese dalla Costituzione del 1937 che veniva ad essere oggetto di critiche articolate e talvolta di forte risonanza pubblica. Un momento particolarmente significativo di tale dibattito è rappresentato dalle raccomandazioni formulate dal *Constitution Review Group* nel 1996, organismo istituito dal Governo irlandese l'anno precedente con il mandato di riesaminare il testo costituzionale e di individuare gli ambiti nei quali una revisione potesse risultare opportuna o necessaria<sup>94</sup>. Il Gruppo qualificava la primazia costituzionale della lingua irlandese come «irrealistica», alla luce del fatto che l'inglese costituiva ormai la lingua vernacolare del 98% della popolazione dello Stato<sup>95</sup>, e proponeva una riformulazione

<sup>86</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Goidel to globalisation*, 127-129.

<sup>87</sup> Act No. 1 of 1999.

<sup>88</sup> Act No. 51 of 1998.

<sup>89</sup> Act No. 4 of 1995.

<sup>90</sup> Act No. 11 of 1997.

<sup>91</sup> Act No. 24 of 2003.

<sup>92</sup> J. WALSH, *Enactments concerning the Irish Language, 1922-2016*, cit., 465.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 466. Sullo stesso punto C.H. WILLIAMS, J. WALSH, *Minority Language Governance and Regulation*, in G. HOGAN-BRUN, B. O'ROURKE (a cura di), *The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities*, cit., 101-129, 114, per cui «Irish is mentioned in over 150 other pieces of legislation, revealing a complex and uneven framework of mostly limited or symbolic protection for the language».

<sup>94</sup> CONSTITUTION REVIEW GROUP, *Report of the Constitution Review Group*. Dublin, Government Publications, 1996, Online.

<sup>95</sup> *Ibid.*, 15.

dell'articolo 8 della Costituzione, volta a riconoscere congiuntamente l'irlandese e l'inglese come lingue ufficiali, pur preservando una speciale responsabilità dello Stato nella tutela e promozione dell'irlandese in quanto espressione peculiare della tradizione e della cultura nazionali<sup>96</sup>.

Questo stato di cose era però destinato a cambiare, almeno parzialmente, con l'approvazione dell'*Official Languages Act 2003*<sup>97</sup>, «the most important development [...] in relation to status planning on language matters in Ireland»<sup>98</sup>.

Già nel 1993 il *Bord na Gaeilge* aveva emanato linee guida sulla fornitura dei servizi in gaelico da parte dei pubblici uffici; tuttavia, tali indicazioni si rivelarono sostanzialmente inefficaci e ampiamente disattese, e solo nel 2002 si affermava, tra i soggetti impegnati nella promozione della lingua e, in particolare, presso l'allora *Minister for Community, Rural, and Gaeltacht Affairs*, Éamon Ó Cuív, la convinzione della necessità di introdurre un sistema normativo di rango legislativo<sup>99</sup>.

Con la promulgazione dell'*Official Languages Act 2003* la prestazione dei servizi pubblici in *gaeilge* veniva per la prima volta assoggettata a una disciplina di rango primario. Il processo di redazione della normativa doveva essere significativamente influenzato dall'esperienza canadese, dove una legislazione sulle lingue ufficiali era già in vigore dal 1969<sup>100</sup>.

L'atto del 2003 si articola in sei parti e due allegati e disciplina, in particolare: il diritto dei cittadini di utilizzare la lingua ufficiale prescelta nei rapporti con gli organi dello Stato, e segnatamente le Camere dell'*Oireachtas* e le corti (parte II); le comunicazioni con gli enti pubblici, comprese la pubblicazione di documenti, la modulistica ufficiale e i *language schemes* (parte III); l'istituzione dell'Ufficio per le lingue ufficiali (*Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla*) e della figura dell'*An Coimisinéir Teanga* (parte IV); la disciplina della toponomastica (parte V). Il Primo Allegato elenca gli enti pubblici automaticamente assoggettati alla legge al momento della sua entrata in vigore nel 2003, mentre il Secondo Allegato reca disposizioni relative alla figura dell'*An Coimisinéir Teanga*<sup>101</sup>.

Per garantire la pari dignità formale a entrambe le lingue ufficiali riconosciute in Costituzione, la Parte II della legge stabilisce il diritto dei cittadini di rivolgersi agli organi dello Stato nell'idioma che preferiscono. In particolare, l'articolo 6 prevede che: *a)* qualsiasi membro del Parlamento abbia il diritto di usare la lingua ufficiale che preferisce nei dibattiti e nelle procedure di entrambe le Camere e nelle commissioni; *b)* i partecipanti esterni auditi alle Camere o in commissione possano utilizzare entrambe le lingue; *c)* i verbali ufficiali dei dibattiti debbano essere pubblicati in entrambe le lingue. L'articolo 7, al fine di contribuire alla tutela e alla visibilità giuridica del gaelico, stabilisce che ogni *Act of the Oireachtas* debba essere stampato e pubblicato simultaneamente in entrambe le lingue. Infine, l'articolo 8

<sup>96</sup> *Ibidem*.

<sup>97</sup> Act No. 32 of 2003.

<sup>98</sup> M. CONRICK, *International Models of Language Policy and Language Planning: Official Bilingualism in Ireland and Sociolinguistic Reality*, cit., 159.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 159-160.

<sup>100</sup> M. CONRICK, V. REGAN, *French in Canada: Language Issues*, Brussels-Oxford, Peter Lang, 2007, 39.

<sup>101</sup> Un'analisi della legislazione è compiuta da C.H. WILLIAMS, J. WALSH, *Minority Language Governance and Regulation*, cit., 114-117.

garantisce ai parlanti gaelico la possibilità di usare l'idioma nel sistema giudiziario senza ostacoli linguistici, in qualsiasi procedimento giudiziario, inclusi i documenti e gli atti del procedimento.

Tra le previsioni di maggiore rilievo sotto il profilo della visibilità pubblica, spiccano gli obblighi imposti nella Parte III della normativa. In particolare, la legge introduce tre distinte categorie di vincoli: *a)* di tipo diretto, limitati a un numero circoscritto di pubblicazioni e alla corrispondenza con il pubblico<sup>102</sup>; *b)* derivanti da regolamenti ministeriali, concernenti prevalentemente la segnaletica e le comunicazioni orali<sup>103</sup>; *c)* fondati sui *language schemes*, ossia piani linguistici interni che delineano le modalità attraverso cui ciascun ente intende incrementare l'offerta di servizi in lingua gaelica<sup>104</sup>. Ciascun *language scheme* è negoziato tra l'ente interessato e il ministro competente per la *Gaeltacht*, e la sua attuazione è sottoposta al controllo dell'*An Coimisinéir Teanga*. I piani hanno durata triennale e dovrebbero essere sostituiti da schemi successivi che prevedano un ampliamento dei servizi, in un'ottica di miglioramento cumulativo nel tempo.

L'ufficio dell'*An Coimisinéir Teanga* è stato istituito quale organismo indipendente le cui attribuzioni sono disciplinate nella Parte IV della legge del 2003. In particolare, l'articolo 21 individua sei funzioni principali del *Coimisinéir*: *a)* vigilare sul rispetto della legge da parte degli enti pubblici; *b)* adottare tutte le misure rientranti nelle proprie competenze per assicurarne la conformità; *c)* esaminare i reclami relativi all'inosservanza della legge da parte degli enti pubblici; *d)* fornire consulenza o assistenza al pubblico in merito ai diritti riconosciuti dalla legge; *e)* offrire consulenza o supporto agli enti pubblici circa i loro obblighi; *f)* indagare su reclami concernenti l'inosservanza, da parte degli enti pubblici, di qualsiasi altra disposizione normativa relativa allo status o all'uso di una lingua ufficiale. Quest'ultima competenza si estende a oltre 150 atti legislativi ulteriori rispetto alla legge del 2003, alcuni dei quali incidono in modo significativo sulle politiche linguistiche in ambiti quali l'istruzione e la radiodiffusione<sup>105</sup>.

I poteri del *Coimisinéir* sono delineati nell'articolo 22, che gli consente di richiedere la comparizione di chiunque sia in possesso di informazioni o documenti rilevanti ai fini delle proprie funzioni, imponendo l'obbligo di collaborazione. Gli articoli 23-25 disciplinano prevalentemente profili procedurali, specificando le modalità di avvio e svolgimento delle indagini su presunte violazioni della legge. L'articolo 26 riguarda gli esiti dell'istruttoria e prevede la trasmissione di una relazione scritta, contenente eventuali raccomandazioni, all'ente interessato, al ministro competente e, se del caso, al ricorrente. Qualora l'ente pubblico non dia seguito alle raccomandazioni, il Commissario può segnalare tale inadempimento alle Camere dell'*Oireachtas*. L'articolo 28 riconosce alle parti coinvolte la possibilità di proporre ricorso avverso le conclusioni e le raccomandazioni del *Coimisinéir* dinanzi alla *High Court* su una questione di diritto, entro quattro settimane dalla pubblicazione del rapporto. L'articolo 29 autorizza il *Coimisinéir* a pubblicare commenti

<sup>102</sup> Articoli 9.2, 9.3 e 10 *Official Languages Act 2003*.

<sup>103</sup> Articolo 9.1 *Official Languages Act 2003*.

<sup>104</sup> Articoli 11-18 *Official Languages Act 2003*.

<sup>105</sup> C.H. WILLIAMS, J. WALSH, *Minority Language Governance and Regulation*, cit., 116.

interpretativi sull'applicazione della legge, mentre l'articolo 30 impone la redazione di una relazione annuale al Ministro competente in materia di *Gaeltacht*, da sottoporre alle Camere dell'*Oireachtas*.

Il periodo compreso tra il 2003 e il 2008 può essere qualificato come una fase di progressiva attuazione dell'*Official Languages Act* e di consolidamento degli apparati istituzionali deputati alla sua applicazione. A partire dal 2008, tuttavia, l'attenzione si è progressivamente concentrata sulle carenze strutturali della normativa, in particolare con riferimento al funzionamento dei *language schemes*.

Nell'autunno del 2011, il Governo annunciava l'avvio di una revisione della legge, in attuazione di un impegno assunto nel corso delle elezioni generali della primavera precedente. Ciononostante, il protrarsi dell'inerzia governativa portava, solo nel 2014, alla pubblicazione di una bozza (*heads*) di *Official Languages (Amendment) Bill*, che veniva ad essere oggetto di aspre critiche da parte delle organizzazioni impegnate nella tutela della lingua irlandese, in quanto ritenuta inadeguata a colmare le principali lacune della legislazione vigente. Nel 2017, dopo ulteriori mobilitazioni della società civile, una versione riveduta degli *heads of Bill* veniva infine approvata dal Governo di Dublino.

L'*Official Languages (Amendment) Bill* veniva introdotto al *Dáil* l'11 dicembre 2019, per essere promulgato solo due anni più tardi, il 22 dicembre 2021, con il nome di *Official Languages (Amendment) Act 2021*<sup>106</sup>. La novella legislativa segna un rafforzamento strutturale del regime giuridico di tutela e promozione della lingua irlandese, incidendo in modo significativo sull'atto del 2003 e orientando il sistema verso un modello maggiormente vincolante. In primo luogo, l'articolo 2 della nuova legge amplia e aggiorna il quadro definitorio dello strumento precedente, coordinandolo con la normativa sulla pianificazione linguistica nelle *Gaeltacht* e introducendo riferimenti espliciti alle *Gaeltacht Language Planning Areas*, alle *Gaeltacht Service Towns* e agli *Irish Language Networks*, al fine di integrare la disciplina dei servizi pubblici con le politiche territoriali di rivitalizzazione linguistica. Sul piano organizzativo, la legge del 2021 interviene sugli obblighi degli enti pubblici, prevedendo misure volte ad assicurare la continuità nell'adempimento delle responsabilità linguistiche anche in caso di vacanza della posizione apicale dell'ente (articolo 3) nonché imponendo l'adeguamento dei sistemi amministrativi per consentire l'uso di nomi, indirizzi e titoli in lingua irlandese nelle interazioni ufficiali con il pubblico (articolo 5). Una riforma più incisiva concerne il superamento progressivo del sistema dei *language schemes* individuali (particolarmente criticato nel vecchio regime), sostituito da *language standards* di portata generale, destinati a fissare livelli minimi e omogenei di prestazione linguistica per categorie di enti pubblici, riducendo la frammentazione e aumentando la giustiziabilità degli obblighi (articolo 9). A sostegno di tale impianto, la legge istituisce l'*Irish Language Services Advisory Committee*, incaricato di elaborare un piano nazionale pluriennale per i servizi in lingua irlandese, di monitorarne l'attuazione e di formulare raccomandazioni in materia di reclutamento e formazione del personale pubblico, inclusi obiettivi quantitativi di competenza linguistica nella pubblica amministrazione (articolo 8).

---

<sup>106</sup> Act No. 49 of 2021.

Due ulteriori e rilevanti sviluppi in materia di status del *gaelige* nella parte repubblicana dell'Isola d'Irlanda sono rappresentati dall'adozione dell'*Irish Sign Language Act 2017*<sup>107</sup> e dal riconoscimento del gaelico come lingua ufficiale a pieno titolo da parte dell'Unione europea. In particolare, l'*Irish Sign Language Act 2017* ha conferito un riconoscimento legislativo alla Lingua dei Segni Irlandese (ISL) e, pur non qualificandola come lingua ufficiale – risultato che avrebbe richiesto una revisione costituzionale – vi ha attribuito una serie di diritti sostanzialmente analoghi a quelli riconosciuti al gaelico e all'inglese. In particolare, la legge impiega la nozione di “lingua nativa”, riconoscendo espressamente il diritto degli utenti dell'ISL a utilizzare tale linguaggio come propria lingua madre. Sul versante sovranazionale, sebbene, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la lingua irlandese avesse acquisito lo status di lingua ufficiale dell'Unione europea<sup>108</sup>, con la conseguenza che i membri del Parlamento europeo parlanti *gaelige* potessero utilizzare tale lingua nelle sedute in Assemblea e in commissione, l'operatività del regime linguistico, e in particolare la traduzione dei testi ufficiali dell'Unione, è risultata inizialmente limitata<sup>109</sup>. Fino al 2022, infatti, erano disponibili in gaelico esclusivamente i regolamenti adottati secondo la procedura di codecisione, in virtù di una deroga quinquennale richiesta dal Governo di Dublino in sede di negoziazione del nuovo status linguistico. Con la cessazione della deroga, il 1° gennaio 2022, il *gaelige* ha acquisito piena ed effettiva equiparazione agli altri idiomi quale lingua ufficiale dell'Unione<sup>110</sup>.

Nel loro complesso, gli interventi legislativi adottati nella Repubblica d'Irlanda in materia di tutela del *gaelige* restituiscono l'immagine di un modello di protezione progressivo ma strutturalmente prudente, nel quale l'enfasi sulla dimensione simbolica e programmatica della lingua nazionale ha a lungo prevalso sull'introduzione di obblighi giuridici pienamente cogenti. Solo a partire dall'*Official Languages Act 2003*, e ancor più con la riforma del 2021, il legislatore ha tentato di colmare il divario tra proclamazione costituzionale ed effettività amministrativa, orientando la tutela linguistica verso strumenti di governance più sistematici e verificabili. Resta tuttavia evidente come la protezione del *gaelige* continui a muoversi in una tensione irrisolta tra riconoscimento formale elevato e capacità limitata dello Stato di garantirne un uso diffuso e strutturale, confermando il carattere intrinsecamente “vulnerabile” di una lingua che, pur essendo nazionale e ufficiale, rimane minoritaria nella pratica.

### 3.3 Il *gaelige* nelle corti: la giurisprudenza rilevante in materia

<sup>107</sup> Act No. 40 of 2017.

<sup>108</sup> Ciò avveniva in forza del Regolamento (CE) n. 920/2005.

<sup>109</sup> Il considerando 4 del Regolamento appena richiamato affermava, infatti, come fosse «opportuno decidere che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell'Unione europea non sono vincolate dall'obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese. È inoltre opportuno prevedere che tale deroga sia parziale ed escludere dal suo campo di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio; è altresì opportuno conferire al Consiglio la facoltà di decidere all'unanimità entro quattro anni dalla sua entrata in vigore e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga».

<sup>110</sup> Il percorso di graduale rimozione delle limitazioni alla traduzione degli atti in *gaelige* è stato stabilito dal Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264.

Il *reasoning* costituzionale in materia di gaelico ha investito principalmente tre ambiti di applicazione: l'interpretazione dell'articolo 8, quella dell'articolo 25.4 e quella rispetto ai diritti linguistici nei procedimenti giudiziari e negli atti e avvisi a essi connessi<sup>111</sup>.

Tra l'altro, le corti si sono chieste: in quale misura il *gaeilge* possa essere utilizzato nei procedimenti giudiziari; quale sia la portata giuridica della qualificazione del gaelico come "lingua nazionale"; se lo Stato sia tenuto a tradurre moduli e formulari ufficiali utilizzati al di fuori del contesto processuale; se la conoscenza del *gaeilge* possa essere legittimamente richiesta come requisito per l'accesso all'impiego pubblico.

Come si è visto, nel periodo del *Free State* alcune pronunce – e anzitutto la richiamata *Ó Foghludha v McClean* del 1934<sup>112</sup>, ancora oggi la principale dichiarazione giurisdizionale di principi in materia – contribuirono, con i loro *reasoning*, a influenzare il costituente del 1937 nella stesura dell'articolo 8. È stato pure notato come, fino alla fine degli anni Ottanta, i contenziosi concernenti l'uso della lingua irlandese erano relegati in specifici ambiti del sistema giudiziario, delle procedure e dei meccanismi processuali, e solo a partire da questo momento si incominciavano a registrare iniziative giurisdizionali volte a verificare l'estensione degli obblighi costituzionali gravanti sullo Stato in materia di erogazione dei servizi pubblici in lingua irlandese o di tutela del *gaeilge* quale lingua nazionale e prima lingua ufficiale<sup>113</sup>.

Volendo proporre una panoramica, necessariamente incompleta, del *case law* rilevante in materia, si procederà ora per questioni di diritto.

Anzitutto, allora, per quanto concerne la traduzione degli atti primari approvati dall'*Oireachtas*, si ricorderà come, in forza dell'articolo 25.4.4° della Costituzione del 1937, qualora il Presidente della Repubblica sottoscriva il testo di un disegno di legge in una sola delle lingue ufficiali, deve essere predisposta una traduzione ufficiale nell'altra lingua. Nel caso *Ó Beoláin v Fahy* del 2001<sup>114</sup> (invero tra i più importanti e citati sulla questione della "costituzione linguistica"), la maggioranza della *Supreme Court* ha affermato che tali traduzioni devono essere fornite entro un "termine ragionevole" e che l'omissione, da parte degli organi dello Stato, della traduzione in *gaeilge* della maggior parte delle leggi adottate dal 1980 costituisce una violazione dell'articolo 25.4.4° stesso. Nel respingere l'argomentazione secondo cui la disposizione costituzionale non indicherebbe il momento entro cui la traduzione deve essere effettuata, il giudice Hardiman ha richiamato l'articolo 8 della Carta, valorizzandone una funzione interpretativa sistematica, e affermando come «[i]t must be obvious that this line of argument is utterly inconsistent with the constitutional status of the national language and with the long standing policy of bilingualism»<sup>115</sup>. La questione è stata affrontata in sede legislativa con l'articolo 7 dell'*Official Languages Act 2003* (come

<sup>111</sup> Sul punto si v. G. HOGAN, G. WHYTE, D. KENNY, R. WALSH, *Kelly: the Irish Constitution*, cit., 175.

<sup>112</sup> Ma sono da ricordare, almeno, anche *R (Ó Coileáin) v Crotty* del 1927 (1927, 61 ILTR 81) e *Attorney General v Joyce and Walsh* del 1929 ([1929] IR 526), il *reasoning* delle quali ha pure contribuito alla stesura dell'articolo 8 della Carta del 1937.

<sup>113</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 121.

<sup>114</sup> [2001] 2 IR 279.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 346.

modificato dall'articolo 62 del *Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011*<sup>116</sup>) che stabilisce come, non appena possibile dopo l'adozione di una legge dell'*Oireachtas*, il relativo testo debba essere stampato e pubblicato “*simultaneously*” in entrambe le lingue ufficiali (la versione originale dell'articolo richiedeva la traduzione “*as soon as may be*”).

La sentenza *Ó Beoláin v Fahy* va richiamata anche per l'importante asserzione sullo status del *gaeilge* come *national language*, motivo che ne fa, come detto, una delle più citate in materia di tutela dell'idioma autoctono. Sempre secondo il giudizio della Corte, infatti,

«it is not possible (at least in the absence of law of the type envisaged in Article 8.3) to exclude Irish, which is the national language and at the same time the first official language of the State, from any part of the public discourse of the nation or from any official business of the State or from the official business of any of its members. Nor is it possible in these contexts to treat it in a manner which is less favourable than the way in which the second official language is treated. Neither is it possible to prevent those who are capable and desirous of using Irish in making their case or in communicating from so doing or to disadvantage them when so doing in any national or official context».

Sull'obbligo di traduzione in entrambe le lingue di altre fonti-atto rileva invece il giudizio *Ó Murchú v An Taoiseach* del 2010<sup>117</sup>, nel quale il ricorrente chiedeva, tra l'altro, una declaratoria circa l'obbligo costituzionale dello Stato di garantire una traduzione simultanea in lingua irlandese non solo delle leggi dell'*Oireachtas*, ma anche degli strumenti normativi secondari (gli *statutory instruments*) e delle *Rules of Court*. Nel giudizio, la *Supreme Court* stabiliva che la Costituzione non imponeva la traduzione simultanea della legislazione ai sensi dell'articolo 25.4.4°, e che tale obbligo non poteva ricavarsi da una corretta interpretazione di tale disposizione (ma bisogna ricordare che la sentenza veniva emanata prima della novella legislativa del 2011 appena richiamata). Con riferimento agli *statutory instruments*, la Corte riteneva che essi non rientrino nell'ambito applicativo dell'obbligo di traduzione previsto dall'articolo 25.4.4°, indipendentemente dal rilievo attribuito all'articolo 8 in materia di *national language*. Sebbene il giudice Macken (estensore della sentenza) riconoscesse la possibile sussistenza, in casi specifici, di un obbligo di traduzione di determinati atti regolamentari al fine di garantire un effettivo accesso alla giustizia a coloro che intendano svolgere un procedimento in lingua irlandese, escludeva comunque l'esistenza di un obbligo costituzionale generale di traduzione di tutte le fonti secondarie. Infine, con riguardo alle *Rules of Court*, la Corte affermata che lo Stato è costituzionalmente tenuto a fornire al ricorrente – nella sua qualità di avvocato operante per clienti parlanti *gaeilge* – una versione in lingua irlandese di tutte le regole processuali non appena possibile dopo la loro pubblicazione in lingua inglese.

Per quanto riguarda l'obbligo di conoscenza del *gaeilge* per l'assunzione in una posizione di pubblico impiego, si è già detto come nel 1974 esso venisse eliminato per tutti i ruoli del

<sup>116</sup> Act No 23 of 2011.

<sup>117</sup> [2010] IESC 26.

*public service*, e come specifiche legislazioni sono state da quel momento approvate per garantire l'assunzione di una quota di parlanti gaelico in alcune agenzie governative o *Non-Commercial State Agencies*. A tal proposito, va ricordato come la Corte suprema abbia affermato che l'imposizione eventuale del criterio di conoscenza della lingua irlandese deve essere stabilito soltanto con atto primario. In *The State (Cussen) v Brennan* del 1981<sup>118</sup>, il giudice decideva che i *Local Appointments Commissioners* (i funzionari delegati allo stabilimento delle procedure di accesso al *civil service*) avessero agito *ultra vires* nel tentare di introdurre la conoscenza del *gaeilge* come requisito per un determinato concorso, in assenza della necessaria approvazione ministeriale. Nell'*obiter dictum* del giudice Henchy, si affermava infatti come fosse «incontestable that under a Constitution which recognises Irish as the first official language (Article 8) and which empowers the State in its enactments to have due regard to differences of capacity, physical and moral, and of social function (Article 40.1), a law may provide that proficiency in Irish is relevant to the discharge of the duties of that office»<sup>119</sup>.

Ulteriori decisioni delle corti apicali irlandesi hanno sancito, tra l'altro: che il Ministro competente è legittimato a negare il finanziamento alle scuole primarie che non siano in grado di garantire in modo adeguato l'insegnamento della lingua irlandese (*O'Sheil v Minister for Education and Science* del 1999<sup>120</sup>); che l'offerta dell'insegnamento della lingua irlandese costituisce un elemento essenziale dell'istruzione finanziata dallo Stato (*Director of Public Prosecutions v Best* del 2000<sup>121</sup>); che i soggetti impegnati nella promozione del *gaeilge* non godono di uno status giuridico privilegiato (*Gael Linn Teo v An Coimisinéir Luachála* del 1999<sup>122</sup>).

Infine, per quanto concerne i diritti dei parlanti gaelico in relazione ai *court proceedings*, vanno almeno ricordati i giudizi in cui si è stabilito: che la parte processuale ha diritto a utilizzare la propria lingua nativa, senza tuttavia poter imporre tale scelta linguistica alle altre parti del giudizio<sup>123</sup> (*Kunnath v The State* del 1993<sup>124</sup>); che il diritto di rendere testimonianza in *gaeilge* costituisce anch'esso un diritto di rango costituzionale (principio stabilito sin da *Attorney General v Joyce and Walsh* del 1929<sup>125</sup>); che il giudice può avvalersi dell'ausilio di un interprete ai fini della piena comprensione degli atti e delle dichiarazioni rese in gaelico (*Monachain v. An Taoiseach & Anor* del 1982<sup>126</sup>); che anche le attività di patrocinio, l'esame e il controesame possono essere svolti in lingua irlandese (*An Stat (Mac Fhearraigh) v.*

<sup>118</sup> [1981] IR 181.

<sup>119</sup> *Ibid.*, 194.

<sup>120</sup> [1999] 2 IR 321.

<sup>121</sup> [2000] 2 IR 17.

<sup>122</sup> [1999] 3 IR 286.

<sup>123</sup> Si noti come, in base all'articolo 8 dell'*Official Languages Act 2003*, è riconosciuta a chiunque la facoltà di utilizzare una qualunque delle lingue ufficiali nei procedimenti giudiziari, nonché negli atti processuali e nei documenti emanati da qualsiasi autorità giudiziaria. Sul punto rileva, inoltre, l'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale garantisce all'imputato, nei procedimenti penali, il diritto a essere informato tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa, nonché il diritto a beneficiare gratuitamente dell'assistenza di un interprete qualora non comprenda o non parli la lingua utilizzata in giudizio.

<sup>124</sup> [1993] 4 All ER 30.

<sup>125</sup> [1929] IR 526.

<sup>126</sup> [1982] IESC 10.

*MacGambnia & Ors* del 1983<sup>127</sup>); che il giudice non dovrebbe indagare sulla conoscenza della lingua inglese delle parti processuali (rileva ancora *An Stat (Mac Fhearraigh) v. MacGambnia & Ors* del 1983).

La giurisprudenza in materia linguistica mostra, nel complesso, un atteggiamento improntato a un rigoroso rispetto dello status costituzionale del *gaeilge*, ma al tempo stesso a una marcata cautela nel trasformare tale status in diritti linguistici ampiamente azionabili. Le corti hanno svolto un ruolo essenziale nel chiarire la portata degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 25 della Costituzione, contribuendo a definire un nucleo minimo di garanzie, soprattutto nei procedimenti giudiziari e nella produzione normativa primaria. Al contempo, esse hanno evitato di sostituirsi al legislatore nella determinazione delle modalità concrete di attuazione delle politiche linguistiche, confermando una lettura della “costituzione linguistica” irlandese come fonte di vincoli giuridici reali ma non autosufficienti, la cui effettività dipende in larga misura dall’intervento del diritto legislativo e amministrativo.

### 3.4 Il *gaeilge* in Parlamento: procedimento legislativo e *drafting* normativo

Si è visto, nei precedenti paragrafi, come l’articolo 25.4 della Costituzione del 1937 ponga un obbligo di traduzione degli atti primari redatti in una delle due lingue ufficiali anche nell’altro idioma, e come l’articolo 7 dell’*Official Languages Act 2003* stabilisca le tempistiche di tale traduzione, richiedendo che, non appena possibile dopo l’adozione di una legge dell’*Oireachtas*, il relativo testo debba essere stampato e pubblicato “*simultaneously*” in entrambe le lingue ufficiali. Si è anche detto come, in relazione alle procedure parlamentari, l’articolo 6 della legge del 2003 preveda che qualsiasi membro del Parlamento abbia il diritto di usare la lingua ufficiale che preferisce nei dibattiti e nelle procedure di entrambe le Camere e nelle commissioni e che i verbali ufficiali dei dibattiti debbano essere pubblicati in entrambe le lingue.

Nel quadro delle dinamiche normative analizzate nei paragrafi precedenti, in cui la traduzione dei testi legislativi costituisce un momento cruciale per l’effettività dello status costituzionale del *gaeilge*, occorre richiamare brevemente l’attenzione su ciò che avviene prima dell’elaborazione finale di una legge o di un atto parlamentare: ossia sulle modalità in cui la lingua irlandese è integrata nel procedimento legislativo, nel *drafting* normativo bilingue e nell’attività parlamentare quotidiana<sup>128</sup>.

Storicamente, il cosiddetto Primo *Dáil* – l’assemblea della rivoluzionaria Repubblica irlandese nata nel 1919 – nominava, già nell’anno della sua costituzione, un traduttore ufficiale (tale Micheál Ó Loingsigh) a supporto dell’attività legislativa e comunicativa della

<sup>127</sup> 1983 IEHC 68.

<sup>128</sup> Molto rari sono gli studi teorici sui problemi procedurali legati all’uso del *gaeilge* nei lavori parlamentari. Si segnalano qui l’ampio lavoro dottorale O. MCGRORY, *Legal Translation and Terminology in the Irish Free State, 1922-1937*, 2018, Online e, nella dottrina italiana, le osservazioni di F. LANCHESTER, “*Drafting*” e *procedimento legislativo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti*, Roma, Bulzoni, 1990, 61-62.

Camera, anticipando la successiva istituzione di un servizio di traduzione permanente con la nascita dello Stato Libero. Tale servizio, che avrebbe preso il nome di *Rannóg an Aistriúcháin* (*Translation Office*), veniva formalizzato nel 1922 con la creazione di un'unità dedicata alla traduzione degli atti all'interno del Parlamento, affidando a una figura di *chief translator* (ancora Ó Loingsigh, che rimarrà in carica fino al 1942) il compito di produrre versioni ufficiali in gaelico degli atti parlamentari<sup>129</sup>. Il *Rannóg an Aistriúcháin* avrebbe redatto la versione ufficiale in *gaeilge* della Costituzione del 1937 e contribuito allo sviluppo di un corpo ortografico e terminologico in lingua irlandese, destinato a diventare il sistema standard nella redazione dei testi giuridici ufficiali a partire già dal 1931<sup>130</sup>.

Nel 1957, la funzione di sistematizzazione linguistica operata dal *Rannóg an Aistriúcháin* ha portato all'elaborazione del *An Caighdeán Oifigiúil*, lo standard ufficiale per la lingua da utilizzare nella produzione normativa e negli atti ufficiali dello Stato<sup>131</sup>, che dal 2013 ha anche valore statutario – riconosciutogli dall'articolo 2 dell'*Houses of the Oireachtas Commission (Amendment) Act 2013*<sup>132</sup>. In concomitanza con la legge del 2013, veniva anche avviata la prima revisione formale dello standard. È stata così aperta una consultazione pubblica e contestualmente istituito un comitato che, per circa un anno e mezzo, ha individuato criticità e formulato raccomandazioni. L'esito di tale processo è confluito nell'edizione riveduta del *An Caighdeán Oifigiúil*, pubblicata nel 2017 dal *Rannóg an Aistriúcháin*<sup>133</sup>.

Dal punto di vista procedurale, il sistema parlamentare irlandese, come si è visto, consente ai membri del *Dáil* e del *Seanad* di intervenire nella lingua gaelica durante i dibattiti. Per facilitare tale partecipazione e garantire la comprensibilità dei lavori, è stato introdotto un servizio di traduzione simultanea (fornito anch'esso dal *Rannóg an Aistriúcháin*) nei dibattiti del *Dáil* a partire dal 1972, esteso in seguito anche al *Seanad* e, su richiesta, alle riunioni dei comitati parlamentari<sup>134</sup>.

Oltre alla traduzione degli atti parlamentari, lo stabilimento e la supervisione degli standard linguistici e il servizio di interpretariato dei lavori in assemblea e in commissione, il *Rannóg an Aistriúcháin* svolge anche servizi di traduzione degli *Standing Orders* di *Dáil* e *Seanad*, delle principali misure dei progetti di legge presentati alle Camere dell'*Oireachtas*, degli atti normativi di rango secondario principali e dei documenti prodotti dalla *Houses of the Oireachtas Commission*, quali i piani strategici e le relazioni annuali. In tal modo, il servizio di traduzione opera come infrastruttura essenziale per l'attuazione del bilinguismo istituzionale, assicurando pure il coordinamento con le altre articolazioni amministrative del Parlamento di Dublino.

Al di fuori della struttura parlamentare, e in qualche modo al suo fianco, nell'implementazione degli standard linguistico-giuridici in *gaeilge* si pone l'*Irish Legal Terms Advisory Committee*, organismo consultivo permanente istituito dall'*Irish Legal Terms Act*

<sup>129</sup> O. McGRORY, *Legal Translation and Terminology in the Irish Free State, 1922-1937*, cit., 19-22.

<sup>130</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>132</sup> Act No. 3 of 2013.

<sup>133</sup> *Gramadach na Gaeilge. An Caighdeán Oifigiúil. An treoir le bhagaidh scríbhneoireacht sa Ghaeilge*, 2017, Online.

<sup>134</sup> HOUSE OF THE OIREACTHAS, *The Irish Language in the Oireachtas*, 2019, Online.

1945<sup>135</sup> e chiamato a svolgere una funzione di supporto specialistico all'attività normativa e amministrativa dello Stato nell'ambito del bilinguismo giuridico<sup>136</sup>.

Sotto il profilo strutturale, il Comitato è configurato come un organo composito, nel quale risultano rappresentate, in modo equilibrato, le principali componenti dell'amministrazione della giustizia e delle professioni legali, accanto all'*expertise* linguistico-istituzionale (articolo 2 della legge del 1945). In primo luogo, esso include membri della magistratura chiamati a rappresentare i diversi livelli dell'organizzazione giudiziaria: un giudice della *Supreme Court* o della *High Court*, un giudice della *Circuit Court* e un giudice della *District Court*, tutti nominati dal Governo. Accanto ai giudici, il legislatore ha previsto la partecipazione delle principali professioni legali. In particolare, fanno parte del Comitato un *barrister* designato dal *Council of the Bar of Ireland* e un *solicitor* nominato dalla *Incorporated Law Society of Ireland*. Fanno parte del *Committee* anche un membro del *Rannóg an Aistriúcháin* (sempre nominato dal Governo) ed eventuali altre persone che l'esecutivo ritenga utile includervi.

Dal punto di vista funzionale, il Comitato non dispone di poteri normativi propri. La legge attribuisce infatti al Ministro competente il potere di adottare *legal terms orders*, ossia atti regolamentari volti a fissare gli equivalenti ufficiali in lingua irlandese di termini giuridici impiegati nella legislazione e nella prassi amministrativa. Tuttavia, l'esercizio di tale potere è subordinato a una procedura di consultazione obbligatoria del Comitato, chiamato a esaminare le bozze di ordine e a formulare osservazioni e raccomandazioni tecniche (articolo 3 della legge del 1945).

Accanto alla consulenza terminologica in senso stretto, la legge attribuisce al Comitato un ruolo anche nella predisposizione di formulari, modelli e altri strumenti giuridici in lingua irlandese, rafforzando così la dimensione operativa del suo intervento (articolo 4 della legge del 1945).

In tale quadro, merita di essere sottolineato come, nonostante il *Rannóg an Aistriúcháin* dell'*Oireachtas* sia strutturalmente composto in prevalenza da linguisti e traduttori, ciò nondimeno la qualità giuridica e la coerenza terminologica del *drafting* normativo in lingua irlandese risultano garantite dall'attività del *Legal Terms Advisory Committee* che, come si è visto, è composto in larga parte da giuristi. La collaborazione tra competenza linguistica specialistica e supervisione giuridica sembra così consentire di garantire la certezza del diritto attraverso lo stabilimento di standard qualitativamente validi, capaci di preservare l'unità concettuale dell'ordinamento anche nel contesto di una produzione legislativa bilingue.

<sup>135</sup> Act No. 18 of 1945.

<sup>136</sup> F. LANCHESTER, "Drafting" e procedimento legislativo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, cit., 62.

#### 4. Il *gaelige* in Irlanda del Nord

Il quadro appena ricostruito con riferimento alla Repubblica d'Irlanda consente di cogliere appieno, per contrasto, la specificità del regime giuridico nordirlandese di tutela del *gaelige*. In Irlanda del Nord, infatti, la lingua irlandese si è sviluppata in assenza di un riconoscimento costituzionale autonomo e al di fuori di una narrazione statale fondata sull'idioma come elemento di costruzione nazionale, collocandosi piuttosto all'interno di un contesto segnato da profonde fratture etno-politiche e da un lungo conflitto istituzionale, che ha visto contrapposte, simbolicamente, anche le lingue.

Infatti, in Ulster il *gaelige* si è spesso assunto a simbolo idiomatrico del carattere cattolico-nazionalista, contrapponendosi all'*ulster scots* (insieme di dialetti dello *scots*, lingua germanica da non confondere con il già richiamato gaelico scozzese, che è invece, come visto, idioma celtico) espressione dei protestanti unionisti, al punto che anche in questo territorio, e anzi ancor più che nella parte repubblicana dell'Isola, può dirsi che «[t]he language is therefore very much a political issue»<sup>137</sup>, e come «[t]he languages of Northern Ireland have been misappropriated as instruments to perform and perpetuate the Protestant/Unionist–Catholic/Nationalist divide»<sup>138</sup>.

La protezione del gaelico, dunque, assume in Irlanda del Nord una funzione qualitativamente diversa, non tanto espressiva di una sovranità linguistica quanto strumentale alla gestione del pluralismo identitario e alla stabilizzazione di un ordinamento post-conflittuale di tipo consociativo<sup>139</sup>. Ne discende un modello di tutela frammentato e fortemente condizionato da fonti sovranazionali e accordi politici, la cui comprensione richiede di muovere, anzitutto, dalla cornice multilivello inaugurata dall'Accordo del Venerdì Santo.

##### 4.1 L'importanza della cornice sovranazionale e intergovernativa: l'Accordo del Venerdì Santo, la *European Charter for Regional or Minority Languages* e il *St Andrews Agreement*

Come noto, è nel contesto della Guerra d'indipendenza irlandese, combattuta tra l'*Irish Republican Army* (IRA) e le forze della Corona britannica tra il 1919 e il 1921, che si cala il quarto tentativo legislativo, in pochi decenni, di istituire l'*home rule* in Irlanda<sup>140</sup>. Il *Government*

<sup>137</sup> A. JUDGE, *Linguistic Policies and the Survival of Regional Languages in France and Britain*, New York, Palgrave MacMillan, 2007, 210.

<sup>138</sup> A. SHARMA, *Whither the Irish Language Act? Language policies in Northern Ireland*, in *Current Issues in Language Planning*, vol. 22, n. 3, 2021, 308-327, 310.

<sup>139</sup> Sul punto le primigenie riflessioni sono, come noto, quelle di A. LIJPHART, *Democracy in Plural Societies*, New Haven, Yale University Press, 1977.

<sup>140</sup> A seguito degli *Acts of Union* adottati nel 1800, il Parlamento irlandese era sciolto e, a partire dal 1° gennaio 1801, l'Irlanda veniva rappresentata nel Parlamento imperiale di Westminster. Nel corso del XIX secolo, le rivendicazioni a favore dell'*Irish Home Rule* – volte a ottenere una forma di devoluzione all'interno del Regno Unito – acquistavano progressivamente forza, anche grazie al sostegno dei Liberali britannici a partire dal 1886. I primi tentativi legislativi di istituire un parlamento irlandese dotato di autonomia, nel 1886 e nel 1893, fallirono, ma i dibattiti attorno al *Third Home*

*of Ireland Act 1920*<sup>141</sup> istituiva parlamenti separati per l'Irlanda del Nord e per l'Irlanda del Sud<sup>142</sup>; tuttavia, mentre l'assemblea di Dublino collassava a causa del rifiuto nazionalista dello Sinn Féin di riunirvisi<sup>143</sup>, il Parlamento di Belfast entrava regolarmente in funzione, risultando dominato, sin da subito, dagli unionisti – anche in virtù dell'adozione del sistema elettorale *first past the post*<sup>144</sup>.

A seguito della significativa escalation dell'attività paramilitare che caratterizzava il periodo dei *Troubles* (1968-1998), e in un clima di crescente instabilità, il Parlamento nordirlandese veniva sospeso nel 1972 e formalmente abolito nel 1973. I tentativi di reintrodurre forme di governo devoluto basate sulla condivisione del potere nel 1973-1974 e nel 1982-1986 dovevano fallire<sup>145</sup>, conducendo a un prolungato regime di *direct rule* da parte di Londra.

Solo negli anni Novanta gli sforzi volti a promuovere una convivenza pacifica tra unionisti e nazionalisti acquisivano nuovo slancio. Un passaggio cruciale è rappresentato dalla Dichiarazione di Downing Street del 1993, che sanciva il riconoscimento reciproco degli ordinamenti, affermava il principio di autodeterminazione e subordinava ogni ipotesi di riunificazione al consenso espresso nelle due giurisdizioni<sup>146</sup>. Il *Framework for the Future* del 1995 – ispirato alle teorie consociative – contribuiva ulteriormente a definire le basi concettuali del *power-sharing*. Nel maggio 1997, la vittoria elettorale dei Labour blairiani segnava, infine, il momento di svolta vero e proprio, inaugurando una rinnovata attenzione per la devoluzione nell'insieme delle Nazioni celtiche<sup>147</sup>. Questo mutamento interno doveva avvicinare ulteriormente la posizione del Governo britannico a quella delle autorità irlandesi. A tale convergenza contribuiva anche il più ampio contesto internazionale, e in particolare il processo di integrazione comunitaria e la crescente enfasi globale sulla costruzione della pace – evidente nei tentativi di risoluzione di conflitti etno-nazionali in aree quali il Sudafrica, la Palestina, il Libano e la Bosnia –, tutti fattori che favorivano un clima propizio a soluzioni negoziate<sup>148</sup>.

In tale contesto, e con la mediazione degli Stati Uniti, il *Good Friday Agreement* veniva firmato a Stormont il 10 aprile 1998, ponendo le basi dell'assetto costituzionale post-conflittuale dell'Irlanda del Nord e, per quanto concerne il nostro discorso, del riconoscimento del *gaeilge*.

---

*Rule Bill* (1912–1914) segnarono un punto di svolta, mettendo in luce una crescente domanda di governo autonomo cui corrispondeva, però, una forte opposizione da parte dell'Ulster Unionist Party, divenuto nel frattempo un attore politico di primo piano nella parte settentrionale dell'Isola d'Irlanda. Sulle vicende appena richiamate si rimanda a B. O'LEARY, *A Treatise on Northern Ireland, Volume 1. Colonialism*, cit., 290-302.

<sup>141</sup> 10 & 11 Geo. 5 c. 67

<sup>142</sup> B. O'LEARY, *A Treatise on Northern Ireland, Volume 1. Colonialism*, cit., 338-339.

<sup>143</sup> A.J. WARD, *The Irish Constitutional Tradition. Responsible Government and Modern Ireland, 1782-1992*, Washington D.C., Catholic University of America Press, 1994, 153-156.

<sup>144</sup> G. CARVALE, *A Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit*, Napoli, Jovene, 2017, 118.

<sup>145</sup> B. O'LEARY, *A Treatise on Northern Ireland, Volume 3. Consociation and Confederation*, cit., 33-85.

<sup>146</sup> G. CARVALE, *A Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit*, cit., 120-121.

<sup>147</sup> V. BOGDANOR, *The New British Constitution*, Oxford-Portland, Hart, 2019, 89-119.

<sup>148</sup> G. CARVALE, *A Family of Nations. Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra devolution e Brexit*, cit., 122.

In realtà, l'Accordo del Venerdì Santo si inseriva all'interno di una già avviata politica di parziale apertura nei confronti del gaelico da parte del Governo di Londra, che nel 1989 istituiva l'*Ultaich Trust*, un organismo il cui obiettivo principale era l'ampliamento della lingua e della cultura irlandesi all'interno della comunità ulsteriana. Attraverso l'ente, il Governo rendeva disponibili risorse finanziarie per una pluralità di progetti aventi ad oggetto la promozione del *gaeilge*, inclusi programmi in ambito scolastico<sup>149</sup>. Nel 1991, poi, veniva ripresa, a distanza di ottant'anni dall'ultima volta, la rilevazione censitaria dei parlanti<sup>150</sup>, che indicava come 142.003 persone (il 9,46% del totale) possedessero una qualche conoscenza della lingua irlandese<sup>151</sup>.

Il punto di riferimento imprescindibile rimane comunque il *Good Friday Agreement*, nel cui quadro la questione linguistica non è affrontata come un problema di ufficialità statale o di gerarchia tra lingue, bensì come parte integrante del più ampio impegno al rispetto e alla valorizzazione della diversità culturale delle comunità presenti in Irlanda del Nord<sup>152</sup>.

Nelle parole del punto 3 della sezione *Rights, Safeguards and Equality of Opportunity*, sottosezione *Economic, Social And Cultural Issues*, dell'Accordo, «[a]ll participants recognise the importance of respect, understanding and tolerance in relation to linguistic diversity, including in Northern Ireland, the Irish language, Ulster-Scots and the languages of the various ethnic communities, all of which are part of the cultural wealth of the island of Ireland»<sup>153</sup>.

L'Accordo del 1998 riconosce espressamente, dunque, l'importanza della lingua irlandese e della tradizione culturale a essa associata, collocandola accanto ad altre espressioni identitarie, tra cui, appunto, l'*ulster scots*, e inserendola all'interno di una concezione pluralistica dell'identità nordirlandese. In questo senso, il *gaeilge* viene giuridicamente "sganciato" da una funzione esclusivamente nazionale (come avvenuto in Irlanda) per essere ricondotto a una logica di riconoscimento culturale e di equilibrio tra comunità.

Il principio di *parity of esteem* costituisce il fondamento normativo e simbolico di tale impostazione<sup>154</sup>. Esso non implica una parità formale in termini di status giuridico o di obblighi linguistici uniformi, bensì un impegno delle istituzioni a garantire un trattamento equo e rispettoso delle diverse identità, evitando discriminazioni dirette o indirette e riconoscendo il valore delle rispettive tradizioni culturali e idiomatiche<sup>155</sup>. Applicato alla dimensione linguistica, tale principio ha storicamente giustificato un approccio prudente e incrementale alla tutela del gaelico, nel quale ogni avanzamento normativo è stato spesso

<sup>149</sup> D. MAC GIOLLA CHRÍOST, *The Irish Language in Ireland. From Góidél to globalisation*, cit., 136.

<sup>150</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>151</sup> A. JUDGE, *Linguistic Policies and the Survival of Regional Languages in France and Britain*, cit., 220.

<sup>152</sup> Sul punto si rimanda, *ex multis*, a M. NIC CRAITH, *Irish Speakers in Northern Ireland and the Good Friday Agreement*, in *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, vol. 20, n. 6, 1999, 494-507.

<sup>153</sup> *The Belfast Agreement: An Agreement Reached at the Multi-Party Talks on Northern Ireland*, Cm 3883, 1998, Online. Un'analisi approfondita alla disposizione dell'Accordo è nel commentario redatto da A. MORGAN, *The Belfast Agreement. A practical legal analysis*, London, The Belfast Press, 2000, 414-419.

<sup>154</sup> S. MCMONAGLE, P. MCDERMOTT, *Transitional Politics and Language Rights in a Multi-ethnic Northern Ireland: Towards a True Linguistic Pluralism?*, in *Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics*, vol. 13, n. 3, 2014, 245-266, 246.

<sup>155</sup> S. THOMPSON, *Parity of Esteem and the Politics of Recognition*, in *Contemporary Political Theory*, n. 1, 2002, 203-220.

filtrato attraverso la necessità di mantenere un equilibrio politico tra le componenti della società nordirlandese.

Da un punto di vista pubblicistico, ciò ha prodotto un modello di tutela linguistica fortemente condizionato dal contesto consociativo e dalla fragilità dell'assetto istituzionale. Nell'ottica dell'Accordo del Venerdì Santo, la lingua irlandese non veniva elevata a lingua ufficiale dell'ordinamento nordirlandese, né assumeva una funzione fondativa paragonabile a quella riconosciuta nella Repubblica d'Irlanda; al contrario, la sua protezione si configurava come parte di un più ampio regime di diritti culturali e di impegni istituzionali volti alla stabilizzazione post-conflittuale<sup>156</sup>. Ne deriva, evidentemente, un quadro nel quale la tutela del gaelico è al tempo stesso giuridicamente riconosciuta e politicamente sensibile, soggetta a compromessi e a mediazioni che ne incidono sulla portata e sull'effettività.

Questo assetto costituzionale spiega perché, per lungo tempo, la protezione del *gaeilge* in Irlanda del Nord si sia sviluppata prevalentemente attraverso strumenti indiretti – quali impegni internazionali e politiche amministrative settoriali – piuttosto che mediante una legislazione organica. Solo in tempi recenti, come si vedrà, tale impostazione ha conosciuto un'evoluzione significativa, pur restando ancorata alla necessità di collocare la tutela linguistica entro un delicato equilibrio istituzionale e comunitario.

In assenza, fino a tempi recenti, di una legislazione organica di diritto interno, la tutela del gaelico irlandese in Irlanda del Nord ha trovato un ulteriore punto di riferimento nella dimensione sovranazionale, e in particolare nel sistema di protezione approntato dal Consiglio d'Europa. Un ruolo centrale in tal senso è stato svolto dalla *European Charter for Regional or Minority Languages*, ratificata dal Regno Unito nel 2001, che ha costituito per oltre un ventennio il principale parametro giuridico – seppur di natura convenzionale – per la promozione e la salvaguardia della lingua irlandese nel contesto ulsteriano<sup>157</sup>.

La Carta si fonda su una concezione funzionale della tutela linguistica, orientata non tanto al riconoscimento formale dello status di una lingua, quanto alla predisposizione di misure concrete volte a garantirne l'uso e la trasmissione nei principali ambiti della vita pubblica. Nel caso del *gaeilge* in Irlanda del Nord, il Regno Unito ha assunto obblighi sia ai sensi della Parte II della Carta, che stabilisce principi generali di protezione applicabili a tutte le lingue regionali o minoritarie riconosciute, sia – in misura selettiva – ai sensi della Parte III, che impone impegni più specifici e settoriali, in particolare nei campi dell'istruzione, dei media, della vita culturale e delle attività sociali ed economiche. L'adesione alla Parte III ha conferito alla tutela del gaelico una densità giuridica maggiore rispetto a quella meramente programmatica, pur senza tradursi automaticamente in diritti soggettivi direttamente azionabili nell'ordinamento interno.

<sup>156</sup> Sulla portata del concetto di *parity of esteem* e sui suoi effetti si v. J. RUOHOMÄKI, *Parity of Esteem: A Conceptual Approach to the Northern Ireland Conflict*, in *Alternatives: Global, Local, Political*, vol. 35, n. 2, 2010, 163-185.

<sup>157</sup> Che la Carta fosse, con l'esclusione dei riferimenti nell'Accordo del Venerdì Santo, «the only source of legal protection for Irish in the north of Ireland» è stato sostenuto, tra gli altri, da J. MULLER, *The European Charter for Regional or Minority Languages and the current legislative and policy contexts in the north of Ireland*, in R. DUNBAR, G. PARRY (a cura di), *The European Charter for Regional or Minority Languages. Legal Challenges and Opportunities*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2008, 219-237, 220.

Dal punto di vista giuspubblicistico, la rilevanza della *Charter* risiede soprattutto nella sua funzione di *standard-setting* e di monitoraggio esterno. Il meccanismo dei rapporti periodici e delle valutazioni operate dal Comitato di esperti della Carta ha contribuito a rendere visibili le carenze strutturali del sistema nordirlandese, evidenziando la natura frammentaria delle misure adottate, l'assenza di obblighi chiari per le *public authorities* e la dipendenza della tutela linguistica da iniziative amministrative sporadiche o da programmi di finanziamento discrezionali<sup>158</sup>. In tal senso, la Carta ha operato come strumento di pressione istituzionale e politica, più che come fonte immediatamente precettiva, sollecitando ripetutamente (proprio attraverso i rapporti del Comitato di esperti) l'adozione di un quadro legislativo più coerente e sistematico<sup>159</sup>.

Ad ogni modo, la necessità di uno strumento normativo di rango primario che garantisca la tutela del diritto linguistico della comunità *gaelige* non veniva espressa solo nei rapporti del *Committee of Experts* della Carta europea, ma veniva pure ribadito nel *St Andrews Agreement* del 2006, l'accordo tra Regno Unito e Irlanda, con il coinvolgimento dei partiti nordirlandesi, volto a ripristinare la devoluzione in Ulster dopo la *direct rule* iniziata nel 2002. In particolare, nell'*Annex B* all'Accordo il Governo di Londra si impegna a «introduce an Irish Language Act reflecting on the experience of Wales and Ireland and work with the incoming Executive to enhance and protect the development of the Irish Language», provocando peraltro aspre critiche dalla comunità unionista<sup>160</sup>.

La continua inerzia del legislatore doveva essere ancora una volta biasimata dal Consiglio d'Europa in un rapporto del 2010, dove il Comitato di esperti sollecitava ulteriormente la necessità di una legislazione in materia<sup>161</sup>, affermando persino che, nel Regno Unito, «languages seem to have become hostages to party politics»<sup>162</sup>.

In definitiva, sembra potersi affermare come, nel loro insieme, gli accordi intergovernativi e gli impegni sovranazionali che hanno preso forma a partire dal 1998 abbiano fornito alla tutela del *gaelige* in Irlanda del Nord una base giuridico-politica essenziale ma strutturalmente incompleta. Pur contribuendo a legittimare il riconoscimento del gaelico quale componente della diversità culturale nordirlandese e a inserirla nel più ampio processo di *peace-building*, essi non si sono tradotti, per lungo tempo, in un assetto normativo interno stabile e pienamente operativo. La persistente distanza tra obblighi assunti sul piano internazionale e loro attuazione a livello domestico ha reso evidente la necessità di un nuovo compromesso politico-istituzionale capace di sbloccare l'inerzia legislativa e di riformulare la questione linguistica all'interno delle istituzioni devolute. È proprio in questo spazio di tensione tra vincoli esterni e stallo interno che si colloca il *New Decade, New Approach* del 2020.

<sup>158</sup> *Ibid.*, 228-235.

<sup>159</sup> Sul punto si v. ancora *ibid.*, 228, per cui la *Charter* «seeks to encourage states rather than to compel them».

<sup>160</sup> M. DARMODY, T. DALY, *Attitudes towards the Irish Language on the Island of Ireland*, cit. 28.

<sup>161</sup> COUNCIL OF EUROPE, *European Charter for Regional or Minority Languages. Application of the Charter in the United Kingdom*, ECRML (2010) 4, Online.

<sup>162</sup> *Ibid.*, 58.

## 4.2 Il *New Decade, New Approach* del 2020: la matrice politico-istituzionale della riforma

L'adozione del *New Decade, New Approach* nel gennaio 2020 rappresenta il punto di svolta politico-istituzionale che ha reso possibile, dopo oltre un decennio di stallo, l'innescare del processo di riforma normativa in materia linguistica in Irlanda del Nord<sup>163</sup>. L'accordo si colloca all'esito di una prolungata crisi delle istituzioni devolute nordirlandesi, sospese dal gennaio 2017 a seguito del collasso del *power-sharing executive* previsto, come si è detto, dall'assetto consociativo delineato dall'Accordo del Venerdì Santo<sup>164</sup>.

La crisi trovava origine nel cosiddetto *Renewable Heat Incentive scandal*, che aveva coinvolto l'allora leadership del Democratic Unionist Party (DUP) e portato alle dimissioni del *Deputy First Minister* dello Sinn Féin, con la conseguente caduta automatica dell'esecutivo ai sensi del principio *simul stabunt, simul cadent* previsto nell'architettura costituzionale nordirlandese<sup>165</sup>. Le elezioni della *Northern Ireland Assembly* svoltesi il 2 marzo 2017 non conducevano comunque alla ricostituzione dell'esecutivo su base consociativa, e i reiterati tentativi negoziali avviati tra il 2017 e il 2019 per ristabilire il *power-sharing* dovevano rivelarsi infruttuosi, inducendo i Segretari di Stato competenti a disporre successive proroghe dei termini per la formazione del Governo devoluto. Ne è derivata una prolungata fase di sospensione della responsabilità politica ministeriale, nel corso della quale l'amministrazione ordinaria dell'Irlanda del Nord è stata affidata, in assenza di indirizzo politico democraticamente legittimato, esclusivamente ai membri del *civil service* locale<sup>166</sup>.

Certamente, il mancato ripristino delle istituzioni devolute nei tre anni successivi allo scandalo del 2017 non può spiegarsi esclusivamente alla luce dell'episodio contingente. In effetti, la centralità della questione linguistica nella crisi delle istituzioni nordirlandesi è mostrata pienamente dall'importanza che le veniva attribuita dai politici nazionalisti. Gerry Adams, all'epoca alla guida dello Sinn Féin, subordinava esplicitamente la ricostituzione dell'Assemblea devoluta all'adozione di una normativa specifica sulla lingua irlandese<sup>167</sup>, al punto che la disciplina legislativa del *gaeilge* era diventata la condizione sostanzialmente imprescindibile per il superamento della paralisi istituzionale e la conclusione di un accordo di governo condiviso<sup>168</sup>.

<sup>163</sup> Sui riflessi dell'accordo nella politica linguistica del *gaeilge* si v. B. Ó CONCHUBHAIR, *Politics of Language in a (Dis)United Ireland*, in *Irish Studies in International Affairs*, vol. 33, n. 2, 30-67, spec. 34-37.

<sup>164</sup> Sull'accordo del 2020 tra unionisti e nazionalisti si rimanda, per una breve disamina degli eventi e delle conseguenze, a S. HAUGHEY, *Back to Stormont: The New Decade, New Approach Agreement and What it Means for Northern Ireland*, in *The Political Quarterly*, vol. 91, 2020, 134-140. Sull'Accordo si v. anche il rapporto della commissione parlamentare competente per materia: HOUSE OF COMMONS NORTHERN IRELAND AFFAIRS COMMITTEE, *New Decade, New Approach Agreement: Second Report of Session 2019–21*, HC 160, 16 July 2020, Online.

<sup>165</sup> Una ricostruzione degli eventi è operata da R. MCCAFFREY, M. SANDFORD, *Northern Ireland: May 2016 - March 2018. House of Commons Briefing Paper Number 08231*, 19 March 2018, Online.

<sup>166</sup> INSTITUTE FOR GOVERNMENT, *Governing without ministers: Northern Ireland since the fall of the power-sharing executive*, 25 September 2019, Online, 5.

<sup>167</sup> «There won't be an assembly without an *Acht na Gaeilge*», citato in Adams: 'No assembly without language act', in BBC, 30 August 2017, Online.

<sup>168</sup> B. KELLY, *Why is there no government in Northern Ireland?*, in *The Independent*, 30 April 2019, Online.

In questo contesto, la domanda di un *Irish Language Act* si era dunque progressivamente trasformata da rivendicazione culturale in vera e propria pedana di scambio all'interno del negoziato intercomunitario. Ne derivava un'impasse negoziale che dimostrava come la lingua gaelica fosse divenuta, a tutti gli effetti, un terreno di conflitto costituzionale capace di paralizzare il funzionamento stesso delle istituzioni.

A questo stallo poneva fine, appunto, il *New Decade, New Approach Agreement* negoziato congiuntamente dai governi britannico e irlandese e accettato dai principali partiti nordirlandesi. L'accordo si proponeva di superare il blocco delle istituzioni attraverso la logica per cui il ripristino dell'autogoverno devoluto veniva accompagnato da un insieme articolato di impegni in materia di diritti e riforme istituzionali. All'interno di questo quadro, la questione linguistica veniva affrontata non già mediante l'immediata adozione di un *Irish Language Act* unitario, bensì attraverso la previsione di un modello più complesso e politicamente bilanciato, fondato sul riconoscimento parallelo delle diverse espressioni linguistiche e culturali presenti nella società nordirlandese.

In particolare, la sezione dell'Accordo intitolata *Rights, language and identity* impegnava il *Northern Ireland Executive* a promuovere e supervisionare «a new framework both recognising and celebrating Northern Ireland's diversity of identities and culture and accommodating cultural difference»<sup>169</sup>. Questo quadro avrebbe dovuto comprendere: *a*) l'istituzione di un *Office of Identity and Cultural Expression*, con un direttore nominato congiuntamente dal *First Minister* e dal *Deputy First Minister*; *b*) l'adozione di una legislazione istitutiva di un *Commissioner for the Irish language*; *c*) l'abrogazione dell'*Administration of Justice (Language) Act 1737*<sup>170</sup>, che vietava l'uso del gaelico nei tribunali irlandesi; *d*) l'adozione di una legislazione istitutiva di un ulteriore Commissario incaricato di valorizzare e sviluppare la lingua, le arti e la letteratura associate alla tradizione *ulster scots* in Irlanda del Nord; *e*) l'istituzione di un centro di traduzione centrale incaricato di fornire servizi all'esecutivo, agli enti locali e ad altri organismi pubblici; *f*) una modifica del regolamento interno dell'Assemblea di Stormont per consentire lo svolgimento dei lavori anche in *gaelige* o in *ulster scots*.

Sotto il profilo giuridico-costituzionale, il *New Decade, New Approach* assume dunque una duplice valenza. Da un lato, esso costituisce il presupposto politico indispensabile per l'adozione della successiva legislazione linguistica, rompendo una paralisi istituzionale che aveva reso inattuabili anche gli impegni assunti sul piano sovranazionale. Dall'altro lato, l'accordo contribuisce a ridefinire il modo stesso in cui la tutela del *gaelige* viene concettualizzata nell'ordinamento nordirlandese: non più come diritto linguistico autonomo e potenzialmente conflittuale, bensì come elemento di un più ampio dispositivo di *identity governance*, funzionale alla stabilità dell'assetto post-conflittuale. È su queste basi che si innesta, nel 2022, l'adozione dell'*Identity and Language (Northern Ireland) Act*.

<sup>169</sup> *New Decade, New Approach agreement*, January 2020, Online, par. 26.

<sup>170</sup> 11 Geo. 2. c. 6 (I).

### 4.3 *L'Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022*

Il paragrafo 5.23 dell'Accordo del 2020 stabiliva che tre *drafts* di progetti di legge (di cui uno contenente disposizioni sulla lingua irlandese) sarebbero stati pubblicati il giorno stesso della ricostituzione dell'esecutivo devoluto e presentati all'Assemblea di Stormont per un esame legislativo da compiersi entro tre mesi dal ripristino delle istituzioni.

Gli sviluppi successivi della vicenda pre-legislativa che avrebbe condotto all'approvazione della legislazione del 2022 dovevano però caratterizzarsi per una particolare convulsione e incertezza<sup>171</sup>. Sebbene i tre *drafts* venissero pubblicati all'inizio del 2020, essi non dovevano essere esaminati entro i termini concordati, determinando una progressiva politicizzazione della questione linguistica. Nel corso del 2021 emergevano alcuni sviluppi amministrativi e procedurali – in particolare, l'istituzione di un *Translation Hub* e il sostegno alla traduzione simultanea in *gaeilge* e *ulster scots* da parte dell'Assemblea di Stormont – che tuttavia evidenziavano ulteriormente la distanza tra attuazione delle misure operative e adozione di un quadro normativo organico.

Dopo le dimissioni di Arlene Foster dalla carica di *First Minister* nel 2021, la legislazione sul *gaeilge* diventava così un nodo centrale delle negoziazioni politiche tra i principali partiti ulsteriani, assumendo la funzione di condizione preliminare per la nuova ricostituzione delle istituzioni di governo. L'impossibilità di raggiungere un accordo a livello devoluto induceva lo Sinn Féin a sollecitare un intervento diretto di Westminster, richiesta respinta dagli unionisti come indebita interferenza nelle competenze locali.

Il Governo di Londra rispondeva alla questione prospettando un intervento sostitutivo dell'Assemblea di Stormont solo qualora l'esecutivo nordirlandese non avesse adempiuto agli impegni assunti, riaffermando il valore vincolante dell'accordo *New Decade, New Approach*. Le elezioni nordirlandesi del maggio 2022, che hanno segnato per la prima volta il primato elettorale di Sinn Féin, non hanno posto fine allo stallo, a causa del persistente rifiuto unionista di consentire il pieno funzionamento dell'Assemblea. In tale contesto, l'avocazione della *transferred matter* linguistica da parte del Governo centrale di Londra e la successiva presentazione a Westminster di un *Identity and Language (Northern Ireland) Bill*, hanno rappresentato un passaggio cruciale, interpretato dai nazionalisti come la concretizzazione tardiva ma necessaria degli impegni assunti sul piano politico e simbolico in materia di riconoscimento linguistico e culturale.

Il progetto di legge veniva introdotto alla Camera dei Lord il 25 maggio 2022, per passare ai Comuni il 14 luglio seguente e ricevere l'assenso reale il 6 dicembre con il titolo di *Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022*<sup>172</sup>.

Il testo legislativo è diviso in tre *Parts*. La *Part 1* interviene in modo strutturale sul quadro costituzionale devolutivo, modificando il *Northern Ireland Act 1998*<sup>173</sup> attraverso l'introduzione di nuove sezioni e allegati volti a disciplinare l'istituzione di tre nuove autorità

<sup>171</sup> Una ricostruzione degli eventi è in D. TORRANCE, C. BARTON, *Identity and Language (Northern Ireland) Bill 2022-23*, in *House of Commons Library. Number CBP 9357*, 30 September 2022, Online, 7-11.

<sup>172</sup> 2022 c. 45.

<sup>173</sup> 1998 c. 47.

indipendenti e a definire gli obblighi gravanti sulle autorità pubbliche in materia di lingua e identità. Contestualmente, il legislatore procede all'abrogazione delle disposizioni dell'*Administration of Justice (Language) Act 1737* che vietavano l'utilizzo di lingue diverse dall'inglese nei procedimenti giudiziari nordirlandesi. La *Part 2* rafforza significativamente il ruolo del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, attribuendogli poteri di intervento sostitutivo e di indirizzo nei confronti delle istituzioni devolute. Tali poteri consentono al livello centrale di esercitare direttamente le funzioni spettanti ai ministri o ai dicasteri nordirlandesi, ovvero di orientarne l'azione amministrativa, nonché di incidere sull'operato delle nuove autorità istituite. La *Part 3* contiene infine le *consequential and general provisions* della legge.

Più nello specifico, l'articolo 1 della legge del 2022 inserisce una *Part 7A* al *Northern Ireland Act 1998* in cui sono contenute disposizioni in materia di *National and Cultural Identity*. Il nuovo articolo 78F della legge del 1998 stabilisce dunque che le autorità pubbliche dell'Irlanda del Nord debbano tenere nel dovuto conto i principi relativi all'identità nazionale e culturale di ciascun cittadino dell'Ulster, e prevede altresì l'obbligo di incoraggiare e promuovere la riconciliazione e la tolleranza tra soggetti portatori di diverse identità nazionali e culturali, al fine di favorire la pari dignità, il rispetto reciproco, la comprensione e la cooperazione. I nuovi articoli 78G e 78H del *Northern Ireland Act* istituiscono un organismo pubblico dotato di autonomia giuridica, l'*Office of Identity and Cultural Expression*, incaricato di svolgere funzioni di promozione e coordinamento in materia di identità e cultura. All'Ufficio è attribuito il compito di incentivare il pluralismo culturale e il rispetto delle differenze tra comunità, di contribuire al rafforzamento della coesione sociale e dei processi di riconciliazione tra gruppi caratterizzati da diverse appartenenze nazionali e culturali, nonché di accrescere la capacità individuale e collettiva di gestire in modo costruttivo le tensioni legate alle identità.

L'articolo 2 della novella legislativa riguarda invece, più propriamente, la lingua irlandese. Esso, introducendo una *Part 7B* nello statuto di devoluzione del 1998, attribuisce al *gaeilge* un riconoscimento formale nell'ordinamento nordirlandese, traducendo tale riconoscimento in un insieme di strumenti istituzionali e obblighi procedurali. In particolare, la legge istituisce un Commissario per la lingua irlandese – nominato congiuntamente dal *First Minister* e dal *Deputy First Minister* – quale autorità indipendente di riferimento, incaricata di definire standard di *best practice* per l'uso dell'irlandese nell'azione amministrativa. Tali standard assumono rilievo giuridico in quanto le autorità pubbliche sono tenute a conformare la propria attività secondo il criterio del *due regard*, configurando così un modello di tutela linguistica fondato non su diritti soggettivi immediatamente azionabili, bensì su obblighi di considerazione qualificata e progressiva integrazione della lingua irlandese nell'amministrazione pubblica. Il primo Commissario per la lingua irlandese, Pól Deeds, è stato nominato dal *Northern Ireland Executive* il 28 ottobre 2025.

L'articolo 3 della legge del 2022 regola, nell'ottica di convivenza tra cultura linguistica nel territorio nordirlandese, la tutela dell'*ulster scots*, prevedendo un distinto Commissario

incaricato della promozione della lingua minoritaria, anch'esso nominato congiuntamente dall'esecutivo consociativo.

L'articolo 4 procede alla già richiamata abrogazione dell'*Administration of Justice (Language) Act (Ireland) 1737*, eliminando così il fondamento giuridico del divieto di utilizzo di lingue diverse dall'inglese nei procedimenti giudiziari. La gestione concreta del multilinguismo processuale viene tuttavia demandata all'amministrazione giudiziaria nordirlandese. In tale quadro, l'accesso a servizi di interpretariato e traduzione per i soggetti non anglofoni è garantito secondo modalità flessibili, con una ripartizione dei costi che varia in funzione del tipo di procedimento, piuttosto che sulla base di un diritto linguistico processuale autonomo e generalizzato.

Infine, l'articolo 6 della nuova legge introduce una clausola di intervento sostitutivo in favore del *Secretary of State for Northern Ireland*, configurando un meccanismo di salvaguardia volto a prevenire blocchi istituzionali nell'attuazione delle politiche in materia di lingua e identità. Tali poteri eccezionali consentono all'autorità statale centrale di esercitare direttamente le funzioni attribuite ai ministri o ai dicasteri devoluti, ovvero di orientarne l'esercizio, qualora le istituzioni nordirlandesi risultino incapaci di adempiere ai propri compiti. In questa prospettiva, il Segretario di Stato può procedere alla nomina degli organi apicali delle nuove autorità linguistiche, approvare gli standard di *best practice* e impartire direttive vincolanti alle autorità devolute al fine di assicurare l'operatività del sistema. La previsione di tali poteri riflette dunque una logica di *backstop* costituzionale, che tempera l'autonomia devolutiva con l'esigenza di garantire l'attuazione degli impegni legislativi e politici assunti, anche in presenza di stalli nell'esecutivo consociativo.

Nel loro complesso, dunque, le disposizioni dell'*Identity and Language (Northern Ireland) Act 2022* confermano come la tutela del *gaeilge* nell'ordinamento nordirlandese sia il risultato di un compromesso istituzionale attentamente calibrato nel quale il riconoscimento della lingua irlandese non assume mai carattere autonomo o prioritario, ma è inscritto in una più ampia architettura di bilanciamento identitario. Infatti, la scelta di collocare la protezione linguistica all'interno di un quadro unitario dedicato all'"identità" riflette la perdurante centralità della dimensione consociativa e la volontà di neutralizzare il potenziale conflittuale della questione linguistica mediante strumenti di governance amministrativa e figure di garanzia indipendenti, facendo emergere un modello di tutela formalmente innovativo ma strutturalmente cauto.

Nonostante il nuovo assetto legislativo delineato dalla legge del 2022, la questione linguistica continua a manifestarsi come terreno di conflitto politico-identitario, talora trasposto in sede giurisdizionale. Emblematica, in tal senso, è la recente vicenda relativa al ricorso promosso dall'attivista unionista Jamie Bryson dinanzi alla *High Court* di Belfast avverso l'introduzione della segnaletica bilingue presso la stazione ferroviaria della città, proposta dalla Ministra nordirlandese per le infrastrutture Liz Kimmins<sup>174</sup>. In vista dell'udienza il tribunale, nelle parole del giudice McAlinden, ha suggerito che la controversia

<sup>174</sup> Sulla vicenda si rimanda a G. CARVALE, *Il rapporto con l'Unione europea: una questione ancora centrale nel dibattito politico britannico*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3, 2025, 1-23, 22.

potrebbe essere più proficuamente affrontata con un dialogo politico tra le parti piuttosto che attraverso un procedimento giudiziario. La stessa Ministra Kimmins ha ribadito la disponibilità ad un confronto per evitare costi eccessivi e tensioni pubbliche<sup>175</sup>. La vicenda è significativa perché evidenzia come la visibilità pubblica del *gaeilge* – pur nell’ambito della nuova disciplina formale introdotta dall’*Identity and Language Act* – sia ancora oggetto di dispute politiche e procedurali, e come la giurisdizione ordinaria sia chiamata a interfacciarsi con questioni di consenso sociale che trascendono il puro diritto positivo.

## 5. Una lingua ufficiale, ma vulnerabile: la cooperazione “*all-island*” e gli esiti pratici delle politiche linguistiche sull’Isola d’Irlanda

Uno degli elementi di maggiore originalità del quadro istituzionale delineato a partire dall’Accordo del Venerdì Santo risiede nella previsione di meccanismi di cooperazione transfrontaliera volti a superare, almeno parzialmente, la frattura politico-istituzionale prodotta dalla partizione dell’Isola. In tale contesto, la tutela e la promozione del *gaeilge* vengono sottratte, almeno in parte, alla logica strettamente statale e ricondotte a una dimensione funzionale “*all-island*”, nella quale la lingua irlandese è concepita come patrimonio culturale condiviso, indipendentemente dall’assetto costituzionale dei due ordinamenti.

In attuazione di tale impostazione, l’Accordo del 1998 ha previsto l’istituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera nell’ambito del *North/South Ministerial Council*, tra cui assume rilievo centrale, ai fini del presente contributo, il *Foras na Gaeilge* (Ente per la lingua irlandese). Istituito formalmente nel 1999 in sostituzione del *Bord na Gaeilge* (che, come si ricorderà, era attivo nella sola Repubblica d’Irlanda), il *Foras na Gaeilge* è dotato di competenze su scala insulare in materia di promozione della lingua irlandese, standardizzazione terminologica, sostegno alla produzione editoriale e mediatica e finanziamento di iniziative educative e comunitarie<sup>176</sup>.

La collocazione istituzionale dell’Ente riflette chiaramente la logica sottesa all’Accordo del Venerdì Santo: la lingua irlandese non è trattata come oggetto di sovranità esclusiva, ma come ambito di cooperazione funzionale, sottratto – almeno nelle intenzioni – alla dinamica conflittuale tra identità nazionali contrapposte. In questo senso, il *Foras* opera come istituzione ponte chiamata a mitigare gli effetti asimmetrici derivanti dalla differenza di status giuridico del *gaeilge* nei due ordinamenti, offrendo una piattaforma comune di intervento e finanziamento.

Tra gli interventi del *Foras* va ad esempio ricordato, per l’importanza rivestita dalla componente culturale cattolica nel territorio dell’Isola, il finanziamento, a partire dal 2011, di un *full time language development officer* all’interno dell’*Irish Guild of the Church* (*Cumann Gaelach*

<sup>175</sup> *Judge criticises executive over Irish language row*, in *bbc.com*, 11 September 2025, Online.

<sup>176</sup> M. DARMODY, T. DALY, *Attitudes towards the Irish Language on the Island of Ireland*, cit., 28. Per una comparazione con l’omologo organo gallese si rimanda a C.H. WILLIAMS, *Foras na Gaeilge and Bwrdd yr Iaith Gymraeg: yoked but not yet shackled*, in *Irish Studies Review*, vol. 17, n. 1, 2009, 55-88.

na *bEaglaise*), l'ente fondato dal movimento revivalista della lingua *gaelige* all'interno della *Church of Ireland* nel 1914, con l'obiettivo dichiarato di preservare lo spirito della tradizione celtica del cristianesimo irlandese e di promuovere l'uso della lingua, dell'arte e della musica gaelica nella vita liturgica. L'attività del *Cumann* si concretizza oggi non solo nell'organizzazione stabile di funzioni religiose in lingua irlandese (soprattutto nelle città di Dublino, Armagh, Belfast, Galway e Kilkenny), ma anche in un significativo impegno editoriale, che ha condotto alla traduzione di testi fondamentali del culto anglicano, tra cui il Nuovo Testamento (*An Tiomna Nua*), i formulari della Comunione e, più recentemente, il *Book of Common Prayer*<sup>177</sup>. La progressiva normalizzazione dell'uso del *gaelige* nel culto, attestata dalla celebrazione regolare di servizi religiosi in diverse città dell'Isola e dalla sua presenza continuativa nella stampa ecclesiastica, testimonia come la lingua irlandese abbia continuato a svolgere una funzione di mediazione identitaria anche in spazi istituzionali non riconducibili al nazionalismo politico.

Tuttavia, è proprio la natura ibrida di organismi come il *Foras na Gaeilge* a evidenziarne anche i limiti strutturali. L'Ente non dispone infatti di poteri normativi né di strumenti coercitivi nei confronti delle amministrazioni statali o devolute; la sua azione si colloca prevalentemente sul piano della promozione culturale e del sostegno progettuale, rimanendo dipendente tanto dalla volontà politica dei governi coinvolti quanto dalla stabilità delle istituzioni nordirlandesi. Ne deriva che la cooperazione “*all-island*”, pur rappresentando un elemento qualificante del modello irlandese di tutela linguistica, non è in grado di compensare integralmente le carenze strutturali dei regimi giuridici interni, né di colmare il divario tra riconoscimento formale e uso effettivo della lingua.

Alla luce dell'analisi condotta sembra dunque emergere con chiarezza come il *gaelige* occupi una posizione paradossale nell'ordinamento giuridico dell'Isola d'Irlanda. Nella parte repubblicana dell'Isola esso gode di un riconoscimento costituzionale di massimo livello quale lingua nazionale e prima lingua ufficiale, ed è oggetto di una progressiva densificazione normativa, soprattutto a partire dall'*Official Languages Act 2003* e dalla riforma del 2021. In Irlanda del Nord, al contrario, la tutela della lingua irlandese si sviluppa in assenza di un fondamento costituzionale autonomo, attraverso accordi politici, impegni sovranazionali e, più recentemente, una legislazione organica che ne inquadra la protezione in una più ampia governance dell'identità.

Eppure, nonostante tali differenze strutturali, i due modelli mostrano una convergenza significativa sotto il profilo degli esiti pratici. In entrambi i casi, la tutela del *gaelige* si caratterizza per una prevalenza di strumenti amministrativi e programmatici rispetto al riconoscimento di diritti linguistici pienamente azionabili, nonché per una marcata dipendenza dalla capacità organizzativa e dalla volontà politica delle istituzioni competenti. La lingua irlandese risulta così formalmente riconosciuta, talvolta persino protetta a livello costituzionale, ma sostanzialmente minoritaria nell'uso quotidiano e vulnerabile sul piano sociolinguistico.

---

<sup>177</sup> Le informazioni sono reperibili sul sito della *Church of Ireland*, in particolare nella sezione dedicata a “*The Irish language and the Church of Ireland*”, Online.

In apertura di contributo si è richiamata l'assegnazione al gaelico irlandese, da parte dell'UNESCO, del grado di lingua “*definitely endangered*”, ombrello definitorio sotto cui ricade quell'idioma che «is no longer being learned as the mother tongue by children in the home. The youngest speakers are thus of the parental generation. At this stage, parents may still speak their language to their children, but their children do not typically respond in the language»<sup>178</sup>.

Secondo le stime più recenti del *Central Statistic Office* di Cork<sup>179</sup>, nella Repubblica d'Irlanda il numero complessivo di persone di età pari o superiore a tre anni che hanno dichiarato di saper parlare *gaelige* è pari a 1.873.997, corrispondente al 40% dei rispondenti. Di questi, tuttavia, 472.887 hanno dichiarato di non utilizzare mai la lingua, mentre ulteriori 551.993 hanno affermato di usarla esclusivamente all'interno del sistema educativo. Di conseguenza, le analisi linguistiche relative ai parlanti irlandesi devono fondarsi prevalentemente sul numero di utilizzatori quotidiani al di fuori del contesto scolastico, che ammontano a 20.261 persone nelle aree della *Gaeltacht* e a 51.707 al di fuori di esse, per un totale di 71.968 parlanti quotidiani effettivi, ossia appena l'1,33% della popolazione dello Stato. Nel censimento del 2021 svolto in Irlanda del Nord<sup>180</sup>, 43.557 individui hanno dichiarato di parlare irlandese quotidianamente, 26.286 settimanalmente, 47.153 meno di una volta alla settimana, mentre 9.758 hanno affermato di essere in grado di parlare irlandese ma di non utilizzarlo mai. Anche in questo caso, dunque, la percentuale di parlanti effettivi risulta molto bassa, appena il 2,30% della popolazione dell'Ulster.

Questi dati statistici possono aiutare a formulare una considerazione conclusiva di carattere più generale. Il caso del *gaelige* dimostra come la costituzionalizzazione della lingua, pur rivestendo un'importante funzione simbolica e identitaria, non costituisca di per sé una garanzia di effettività. Allo stesso modo, l'adozione di legislazioni organiche e la creazione di enti di promozione, nazionali o transfrontalieri, non sono sufficienti a invertire una traiettoria di regressione linguistica in assenza di politiche coerenti di lungo periodo, di un radicamento amministrativo stabile e di un contesto socioeconomico favorevole all'uso della lingua. In questo senso, il *gaelige* appare emblematico di una più ampia tensione che attraversa molte democrazie costituzionali contemporanee: quella tra riconoscimento giuridico elevato delle identità linguistiche e capacità limitata degli ordinamenti di tradurre tale riconoscimento in pratiche istituzionali e sociali realmente trasformative.

Cionondimeno, una valutazione complessiva dell'esperienza irlandese non può prescindere dal riconoscere il valore costitutivo che le politiche linguistiche sul *gaelige* hanno assunto – e continuano ad assumere – nella costruzione dell'identità dei suoi parlanti. Anche laddove tali strumenti si rivelino insufficienti a garantire un uso diffuso e strutturale della lingua, essi contribuiscono a legittimare giuridicamente l'esistenza di una comunità linguistica distinta e a iscriverne la presenza nello spazio pubblico e istituzionale. In questo senso, la legislazione linguistica opera come fattore di riconoscimento simbolico e di

<sup>178</sup> C. MOSELEY, *Introduction*, in ID. (a cura di), *Atlas of the World's Languages in Danger*, cit., 8-13, 12.

<sup>179</sup> CENTRAL STATISTICS OFFICE, *Census of Population 2022. Profile 8 - The Irish Language and Education*, 19 December 2023, Online.

<sup>180</sup> NORTHERN IRELAND STATISTICS AND RESEARCH AGENCY, *Frequency of Speaking Irish*, 21 March 2023, Online.

autoidentificazione collettiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di continuità storica dei parlanti. La tutela del *gaeilge*, pur nei suoi limiti, si configura così come uno strumento di riconoscimento attraverso il quale l'ordinamento afferma che l'identità linguistica non è un residuo del passato, ma una componente legittima e tutelabile del pluralismo costituzionale contemporaneo.